



MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI AIUTI DIRETTI CAMPAGNA 2015

Regolamento (CE) n. 1307/2013

Approvato con decreto n. 66 del 5 giugno 2015



INDICE

1. DEFINIZIONI	5
2. INTRODUZIONE.....	7
3. AMBITI D'INTERVENTO.....	7
4. SOGGETTI COMPETENTI.....	7
4.1 AGENZIA VENETA PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)	7
4.2 SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE DELL'AVEPA (Area tecnica pagamenti diretti) ..	8
4.3 SPORTELLO UNICO AGRICOLO.....	8
4.4 ORGANISMI DELEGATI	8
4.5 CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....	8
5. FASCICOLO AZIENDALE E PIANO COLTURALE.....	8
6. REQUISITI PER L'ACCESSO AI REGIMI DI SOSTEGNO DEI PAGAMENTI DIRETTI	
.....	10
6.1 Qualifica di agricoltore in attività.....	10
6.1.1 Deroghe all'esclusione.....	15
6.1.2 Accertamento della qualifica di Agricoltore in attività.....	16
6.2 Superficie agricola ammissibile per il regime di pagamento di base.....	16
7. PAGAMENTO DEL GREENING	23
7.1 Diversificazione delle colture	23
7.2 Mantenimento dei prati e pascoli permanenti.....	26
7.3 Aree d'interesse ecologico (EFA)	27
7.3.1 Localizzazione delle EFA	29
7.3.2 Rispetto delle dimensioni minime e massime	30
7.3.3 Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA.....	30
7.3.4 Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico.....	30
7.3.5 Qualificazione degli elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce tampone:.....	32
7.3.6 Dichiarazione annuale delle EFA	35
8. PROGETTO REFRESH.....	35
8.1 Progetto refresh IN VENETO	36
9. DIRITTI D'AIUTO - TITOLI.....	37
9.1. Prima assegnazione dei titoli	38
9.1.1 Ricognizione preventiva.....	38
9.1.2 Superficie ammissibile per l'attivazione dei titoli.....	39
9.2 Trasferimento del diritto a ricevere titoli o Trasferimento dei titoli per la prima	
assegnazione	39
9.2.1 Trasferimento del diritto a ricevere titoli per la prima assegnazione.....	40
9.2.2 Trasferimento dei titoli per la prima assegnazione.....	42
10. RISERVA NAZIONALE	44
11. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI.....	44
11.1 Calcolo dell'importo di pagamento.....	45



11.2 Condizioni di ammissibilità al pagamento per le diverse forme giuridiche della ditta richiedente	45
12. REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI	47
12.1 Modalità di adesione.....	48
12.2 Procedure semplificate per gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori	48
12.3 Modalità di ritiro	49
12.4 Importo del pagamento	49
12.5 Condizioni particolari	49
13. AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO	50
13.1 Sostegno specifico per il settore latte	50
13.2 Sostegno specifico per il settore carne bovina	52
13.3 Sostegno specifico per il settore ovi-caprino.....	53
13.4 Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteolaginose	54
13.5 Sostegno specifico per il settore riso.....	56
13.6 Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero.....	56
13.7 Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione	57
13.8 Sostegno per il settore olio da oliva	58
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	59
14.1. DOCUMENTO CONDIZIONALITA'	61
14.2 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	61
14.3. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA.....	61
14.3.1. DU iniziale	62
14.3.1.1 DU iniziale - Presentazione tardiva	62
14.3.2. DU modifica alla domanda iniziale	62
14.3.2.1 DU modifica alla domanda iniziale - Presentazione tardiva	63
14.3.3 Richiesta di correzione ed adeguamento per errore palese	63
14.3.4. Domanda di modifica e deroga all'applicazione di sanzioni amministrative	64
14.3.5. Domanda di ritiro della domanda di aiuto	64
14.3.6. domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali	65
14.3.7. Domanda a seguito di cessione di azienda.....	67
14.4 DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI D'AIUTO (DAT)	68
14.5 DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (DAR).....	68
15. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA.....	69
15.1 Matrice prodotti interventi.....	69
15.1.2. Individuazione delle superfici e codici intervento.....	69
16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	69
16.1.POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	70
16.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	70
16.3 ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	72
16.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	72
16.5 IMPORTI MINIMI PER LA LIQUIDAZIONE.....	73
16.6 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	73
16.7 CERTIFICATO ANTIMAFIA.....	74
16.8 SANZIONI E RIDUZIONI DEI PAGAMENTI.....	74
17. DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO	77
17.1 DECADENZA.....	77



17.1.1 Procedimento amministrativo	78
17.2 REVOCA.....	79
17.3 ANNULLAMENTO	80
17.3.1. Annullamento ex art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 30.12.2004	80
17.3.2. Riforme introdotte con l'art. 59 legge 69/2009 e art. 11 d.lgs. 104/2010.....	81
17.4 INDIVIDUAZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE TRATTENUTI	81
17.5 INDIVIDUAZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE LIQUIDATI.....	81
18. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	82
19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	83



1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Manuale valgono le seguenti definizioni:

1) DEFINIZIONI RELATIVE ALL'AGRICOLTORE E ALL'AZIENDA AGRICOLA

1. **“agricoltore”** (art. 4, regolamento (CE) 1307/2013) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
2. **“azienda”** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
3. **“attività agricola”** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013):
 - i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
 - iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
4. **“prodotti agricoli”** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
5. **“superficie agricola”** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
6. **“parcella agricola”** (art. 67 regolamento (CE) n. 1306/2013) una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (CE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;
7. **“appezzamento”** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.

2) DEFINIZIONI RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE E FASCICOLO DELLA DOMANDA

- **“fascicolo aziendale”** ai sensi del DM 162 del 12 gennaio 2015, è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. Il fascicolo aziendale facendo fede nei confronti della pubblica amministrazione, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale;
- **“fascicolo della domanda”** contiene tutta la documentazione a supporto delle domande di aiuto ed è costituito per ogni domanda presentata per tramite dei CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio;
- **“ortofoto digitale”** rappresenta l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i



settori di intervento. Sono ottenute attraverso riprese aerofotografiche ovvero attraverso l'acquisizione di immagini satellitari ad alta risoluzione (50 cm a terra).

3) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

- a) **“MIPAAF”** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari;
- b) **“AGEA”** Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Organismo di coordinamento incaricato di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività, ai sensi del regolamento (CE) 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- c) **“ORGANISMO PAGATORE”** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013;
- d) **“CAA”** centro di assistenza agricola. Soggetti privati previsti dal d.lgs n. 165/1999, ai quali l'AVEPA delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di presentazione e istruttoria delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura;
- e) **“UT”** Ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) **“Sportello unico agricolo”** Struttura operativa dell'AVEPA a livello provinciale.

4) SIGLE

- a) **“BCAA”** le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) 1306/2013;
- b) **“BDN”** banca dati nazionale zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso l'Istituto "G. Caporale" di Teramo. E' un sistema di identificazione e registrazione degli animali ed ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- c) **“CGO”** i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) 1306/2013;
- d) **“CUAA”** Codice unico di identificazione delle aziende. E' il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente quello corretto;
- e) **“SDS”** Sistema per la gestione delle Domande di Superficie. E' il sistema informatico dell'AVEPA per la presentazione delle domande uniche e dei premi accoppiati;
- f) **“DAR”** domanda di accesso alla riserva nazionale. La domanda per la richiesta di assegnazione dei titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) 1307/2013;
- g) **“DU”** domanda unica di pagamento. La domanda di pagamenti diretti come definita all'art. 72, del regolamento (CE) 1306/2013 e dall'art. 12 del regolamento (CE) 1307/2013;
- h) **“DAT”** domanda di prima assegnazione dei titoli. La domanda di assegnazione dei titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) 1307/2013;
- i) **“GIS”** sistema di informazione geografica. Le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'art. 70 del regolamento (CE) 1306/2013, che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio, nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- j) **“OD”** organismo delegato dall'AVEPA;
- k) **“OP”** organizzazione di produttori - Ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento.



2. INTRODUZIONE

Agli aiuti previsti dal seguente Manuale, per la campagna 2015 si applicano il regolamento (CE) n. 1307/2013 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 639/2014, 640/2014 entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, il DM 18 Novembre 2014, il DM 1420 del 26 febbraio 2015 e il DM 1922 del 20 marzo 2015.

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) 1307/2013, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative, per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione del Veneto e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

3. AMBITI D'INTERVENTO

Il presente Manuale disciplina le modalità di presentazione delle seguenti domande:

DOMANDA UNICA	INTERVENTO	NORMATIVA
Regime di pagamento di base	Richiesta pagamento titoli (DU)	Titolo III regolamento (CE) n. 1307/2013
	Domanda di prima assegnazione dei titoli (DAT)	
	Accesso alla riserva (DAR)	
	Pagamento greening	
	Pagamento giovani agricoltori	
Sostegno specifico	Carni bovine e ovi-caprine, olio d'oliva, frumento duro, colture proteiche e proteaginose, latte, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione	Titolo IV regolamento (CE) n. 1307/2013

DOMANDA ADESIONE	INTERVENTO	NORMATIVA
Regime piccoli agricoltori	Richiesta di adesione al regime	Titolo V regolamento (CE) n. 1307/2013
	Pagamento piccoli agricoltori	

4. SOGGETTI COMPETENTI

I soggetti indicati di seguito partecipano all'iter amministrativo per i propri ambiti d'intervento.

4.1 AGENZIA VENETA PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)

Responsabile dei controlli (amministrativi e in loco), necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi agli aiuti diretti.



4.2 SETTORE DOMANDE DI SUPERFICIE DELL'AVEPA (Area tecnica pagamenti diretti)

Responsabile della determinazione e della liquidazione dell'importo degli aiuti spettanti agli agricoltori.

4.3 SPORTELLO UNICO AGRICOLO

Struttura operativa dell'AVEPA a livello provinciale responsabile delle domande presentate direttamente dagli agricoltori non aderenti ai CAA.

4.4 ORGANISMI DELEGATI

L'AVEPA delega alcune tipologie di controlli ad altri soggetti denominati organismi delegati.

4.5 CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I CAA sono riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs 165/1999 e successive modifiche e dall'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 31/2001. La loro attività è disciplinata dalla convenzione sottoscritta tra l'AVEPA ed i CAA stessi approvata con decreto del n. 47 del 30 marzo 2012.

5. FASCICOLO AZIENDALE E PIANO CULTURALE

La presentazione della domanda richiede obbligatoriamente la costituzione, nel caso di nuova azienda, o l'aggiornamento del fascicolo aziendale. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento, impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento ed interrompono il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione.

Il fascicolo aziendale dovrà essere costituito dalla ditta contestualmente alla registrazione all'anagrafe del Settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'anagrafe del settore primario definite dalla Regione del Veneto, nonché secondo quanto disposto nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale.

E' inoltre richiesta, prima della presentazione della domanda, la compilazione del piano colturale relativo al 2015 per ciascuna azienda per consentire un'efficace esecuzione dei controlli. Il piano colturale rappresenta la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione dei controlli connessi al pagamento dell'aiuto.

Il piano colturale è all'interno dell'applicativo "Fascicolo" nella sezione "Piani Colturali":

Nel piano colturale dovranno essere indicate le seguenti informazioni¹:

1. **Identificativo catastale** di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento.
Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.
2. L'**uso del suolo** specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'AGEA Coordinamento² e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo- (progetto refresh) e coerente con lo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le

¹ DM n.162 del 12 gennaio 2015, all. A

² DM n.1420 del 26 febbraio 2015, art. 8, par. 2



superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie;

Nella sola campagna 2015 è possibile utilizzare i seguenti 3 codici³:

- occupazione del suolo e destinazione, con lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture, specificando la relativa destinazione o particolari specificazioni. Ad esempio: mais da granella, radicchio tardivo;
- uso: consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo. Ad esempio: coltura in vaso, pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni;
- varietà della coltura.

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ma l'obbligo di specificare tutte le caratteristiche previste, dipende dalle informazioni necessarie per verificare gli adempimenti dell'agricoltore beneficiario. Per gli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura (esempio: assenza dell'obbligo di diversificazione), è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e le informazioni contenute nello schedario vitivinicolo per la vite da vino.

3. **Superficie impiegata** nell'utilizzazione prescelta: deve in ogni caso essere compatibile con le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e della costituzione dello strato informativo relativo alle EFA (EFA layer).

Per quanto riguarda le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.⁴

4. **Data di inizio della destinazione.**

5. **Data di fine della destinazione.**

6. **Data di fine della conduzione.**

Per data inizio e data fine destinazione s'intende la data riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento, considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie. Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.⁵

7. Indicazione della **coltura ritenuta principale** nel periodo 1° aprile-9 giugno⁶ al fine della diversificazione delle colture^{7 8}

8. **Epoca di semina** (autunno-vernina, primaverile-estiva);

L'epoca di semina deve essere compatibile con le date d'inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno-vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile-estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

9. **Tipo di semina** (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti).

10. Per le **coltivazioni permanenti**:

- a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo);
- b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come "distanza tra le file" e "distanza sulla fila", espresso in cm;
- c) forma di allevamento prevalente;
- d) anno di impianto;

per le erbe e le piante erbacee da foraggio non annuali deve essere indicato l'anno d'impianto della coltura ai fini delle verifiche richieste per la protezione del prato permanente ai sensi dell'obbligo previsto del mantenimento dei prati permanenti (art. 45 reg. (CE) 1307/2013).

³ Circolare AGEA coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015

⁴ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, par. 3, punto C

⁵ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, par. 3, punto D

⁶ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014

⁷ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44

⁸ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 8, par. 2



Per le colture pluriennali, l'anno d'impianto è necessario allo scopo di evidenziare se si tratta di seminativi o di coltivazioni permanenti.

e) ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).⁹

11. Eventuale **gestione dell'irrigazione** (irrigazione di soccorso, irrigazione).
12. Eventuale **destinazione biologica** (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.
13. Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture (reti antigrandine, reti antiacqua, serre e tunnel fissi, ombrai, impianti antibrina).
14. **Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione** delle aree di interesse ecologico:
tipo: aree d'interesse ecologico (EFA) o elementi del paesaggio (EP) come descritti nel paragrafo 6.2.d: per quanto concerne la "destinazione" è possibile inquadrare "gli elementi del territorio stabili" distinguendo se si tratta di "elementi del paesaggio", "aree d'interesse ecologico-EFA" o entrambi.¹⁰
 Inoltre, per quanto concerne la "qualità" è richiesta l'indicazione di "adiacenza al seminativo", indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.
Dimensione: per le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.¹¹
Ubicazione: identificazione catastale come nel punto 1.

L'uso del suolo dovrà essere indicato nel piano colturale in riferimento alla parcella agricola e non alla particella catastale.

L'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano colturale.¹²

6. REQUISITI PER L'ACCESSO AI REGIMI DI SOSTEGNO DEI PAGAMENTI DIRETTI

6.1 Qualifica di agricoltore in attività

È necessario che l'agricoltore rivesta la **qualifica di agricoltore in attività (sin. Agricoltore attivo)** per percepire i pagamenti diretti nell'ambito dei seguenti regimi:

- a. Regime di pagamento di base¹³
- b. Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente¹⁴
- c. Pagamento per i giovani agricoltori¹⁵
- d. Sostegno accoppiato facoltativo¹⁶
- e. Regime dei piccoli agricoltori¹⁷

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che al momento della **presentazione della domanda unica**, dimostrano uno dei seguenti requisiti:¹⁸

⁹ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, par. 3, punto H,

¹⁰ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015

¹¹ Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, par. 3, punto C

¹² Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 par. 3

¹³ Reg. (UE) 1307/2013 – Tit. III, capo 1

¹⁴ Reg. (UE) 1307/2013 – Tit. III, capo. 3

¹⁵ Reg. (UE) 1307/2013 – Tit. III, capo. 5

¹⁶ Reg. (UE) 1307/2013 – Tit. IV, capo 1

¹⁷ Reg. (UE) 1307/2013 – Tit. V

¹⁸ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 2



1. **iscrizione all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;¹⁹
2. **possesso della partita IVA attiva in campo agricolo** e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda unica di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.²⁰
In caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, o in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni seguenti²¹:
 - a. i **proventi totali** ottenuti da attività agricola ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano **almeno un terzo** dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.^{22 23}
I proventi totali dell'attività agricola sono quelli che l'agricoltore ha ottenuto dall'attività agricola svolta nella propria azienda compreso il sostegno dell'UE ricevuto nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché eventuali aiuti nazionali concessi per le attività agricole.
I proventi della trasformazione dei prodotti agricoli dell'azienda sono considerati proventi di attività agricole a condizione che i prodotti trasformati restino di proprietà dell'agricoltore e che la trasformazione dia luogo a un altro prodotto agricolo.
Tutti gli altri proventi sono considerati proventi di attività non agricole.
Per "proventi" si intendono i proventi lordi prima della deduzione delle relative spese e tasse.
Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato dall'AGEA Coordinamento.
 - b. **l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5%** dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.^{24 25}
Ai fini della verifica del rispetto della percentuale minima del 5% l'importo dei pagamenti diretti corrisponde all'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole.
Tale importo è calcolato senza tener conto dell'applicazione dell'art. 63 e dell'art. 91, par. 1, del reg. (UE) 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal regime di cui al reg. (CE) 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al reg. (UE) 1307/2013 dal 2016.
Se un agricoltore non ha presentato domanda unica per i pagamenti diretti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l'importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno fiscale più recente.
Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l'anno fiscale più recente e riportato nell'allegato II del

¹⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 2, lettera a)

²⁰ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 2, lettera b)

²¹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 1, par. 2

²² Reg. (UE) 1307/2013, art. 9, par. 2, let. b)

²³ Reg. (UE) 639/2014, art. 13, par. 2, let. b)

²⁴ Reg. (UE) 1307/2013, art. 9, par. 2, let. a)

²⁵ Reg. (UE) 639/2014, art. 13, par. 2, let. a)



regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro.

Per il solo anno 2014, il massimale è quello fissato nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.

- c. la **ragione sociale o la denominazione sociale** delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, contiene l'indicazione di **società agricola**.^{26 27}
3. Hanno **percepito** nell'anno precedente **pagamenti diretti** di ammontare uguale o minore all'importo di:²⁸
- euro cinquemila** per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi dei reg. (CE) 1257/99 e (UE) 1305/2013;
 - euro milleduecentocinquanta** negli altri casi.

Per "pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente" s'intende l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti nella domanda unica a cui l'agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l'importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno fiscale più recente.

Sono agricoltori attivi anche gli agricoltori che rientrano in questa categoria in base all'importo totale dei pagamenti diretti ricevuti, spettanti o calcolati nell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto²⁹, anche se questi importi sono inferiori a³⁰:

- per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni;
- per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

TABELLA RIEPILOGATIVA AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ

TIPOLOGIA	REQUISITI (gli agricoltori devono possederne almeno uno)			Agricoltori con P.IVA attivata dopo il 1° agosto 2014 o in assenza di P.IVA devono dimostrarne almeno uno dei seguenti
AGRICOLTORI CON SUPERFICI UBICATE PER PIU' DEL 50 % IN ZONE SVANTAGGIATE E/O MONTANE	Agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti fino a 5.000 euro	Agricoltori iscritti all'INPS come IAP, CD, colono o mezzadro	Agricoltori con P.IVA attiva in campo agricolo acquisita entro il 1° agosto 2014	- i proventi totali ottenuti da attività agricola rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti; - l'importo annuo dei

²⁶ D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, art. 2

²⁷ Reg. (UE) 639/2013, art. 13, par. 3

²⁸ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 3

²⁹ Reg. (UE) 639/2014, art. 12 par. 3 e 4

³⁰ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 1, par. 3



ALTRI CASI	Agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti fino a 1.250 euro	Agricoltori iscritti all'INPS come IAP, CD, colono mezzadro	Agricoltori con: - partita IVA attiva in campo agricolo, acquisita entro il 1° agosto 2014 - dal 2016 con dichiarazione annuale IVA	pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole; - la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole, contiene l'indicazione di società agricola .
-------------------	---	---	---	--

Non sono agricoltori in attività:

a. Le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente **superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione** e che **non svolgono su tali superfici l'attività agricola minima** ³¹. In generale si intende esercizio di attività agricola minima il mantenere le superfici in condizioni di accessibilità per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie senza abbisognare di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato. ³²

Si dettagliano i seguenti casi di attività agricola minima in considerazione delle diverse tipologie di aree:

- **superfici a prati permanenti situati ad una altitudinale uguale o superiore a:** ³³

- Alpi Occidentali: 2000 metri s.l.m.
- Alpi Orientali 1800 metri s.l.m
- Appennini 1700 metri s.l.m

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. ³⁴

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, ³⁵ l'attività agricola minima su tali superfici consiste nel pascolamento. ³⁶

Nei casi in cui tali superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza maggiore al 30%, ³⁷ situati ad altitudine uguale o superiore al limite altimetrico sopra specificato ³⁸, e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni. ³⁹

³¹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 9, par. 1

³² DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 2, par. 1

³³ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 5

³⁴ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 1

³⁵ Reg. (UE) 1306/2013, art. 93

³⁶ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 2

³⁷ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 6

³⁸ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 5

³⁹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 2



La densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda.⁴⁰

Il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo;⁴¹

- **superfici destinate al pascolo sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali.**⁴²
Fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, l'attività agricola minima su tali superfici consiste nel pascolamento comunemente applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni.⁴³

La densità minima è 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.⁴⁴

- **superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali volte alla conservazione degli habitat**⁴⁵ elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'attività agricola minima su tali superfici è stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);⁴⁶

- **altre superfici**⁴⁷
Fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, l'attività agricola minima consiste nelle operazioni svolte con cadenza annuale idonee a:
 - i) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
 - ii) limitare la diffusione delle infestanti;
 - iii) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
 - iv) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

b. **black list** - Le persone fisiche o giuridiche che gestiscono:⁴⁸

- aeroporti;
- servizi ferroviari;
- impianti idrici;
- servizi immobiliari;
- terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

c. persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente **attività di intermediazione** bancaria o finanziaria, e/o commerciale;⁴⁹

⁴⁰ DM 1420 del 26 febbraio 2015⁴⁰, art. 3, par. 4

⁴¹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 3, par. 3

⁴² Reg. (UE) 639/2014, art. 7, lett. a)

⁴³ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 2, par. 3

⁴⁴ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 2, par. 4

⁴⁵ Reg. (UE) 639/2014, art. 7, lett. b)

⁴⁶ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 2, par. 6

⁴⁷ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 2, par. 2

⁴⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 9, par. 2

⁴⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 1, lett. a)



- d. società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente **attività di assicurazione e/o di riassicurazione**,⁵⁰
- e. le **pubbliche amministrazioni** ad eccezione degli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.⁵¹

Gli enti che effettuano attività formative in campo agricolo sono quelli indicati in apposita lista messa a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Gli enti che effettuano attività di sperimentazione in campo agricolo sono quelli indicati in apposita lista che sarà messa a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Eventuali integrazioni e/o modificazioni degli elenchi saranno eseguite dal MIPAAF su richiesta dell'interessato.

Tabella riepilogativa agricoltori non in attività:

TIPOLOGIA
a) Persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività agricola minima
b) Persone fisiche o giuridiche inserite nella black list
c) Persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria, e/o commerciale
d) Società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione
e) Le pubbliche amministrazioni ad eccezione degli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici

6.1.1 Deroghe all'esclusione

In **deroga all'esclusione** dalla qualifica di agricoltore attivo, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che benché siano inserite nella tipologie in tabella e ad esclusione della tipologia a), forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:⁵²

- l'importo annuo dei **pagamenti diretti** è almeno pari al **5%** dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- i **proventi totali** ottenuti da attività agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno **un terzo dei proventi totali** ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- la **ragione sociale o la denominazione sociale** deve **contenere l'indicazione di società agricola**⁵³ delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. Da questo deriva che il requisito di attività principale svolta dall'attività agricola è rispettata dalle persone fisiche o giuridiche che nella ragione sociale o nella denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola.

⁵⁰ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 1, lett. b)

⁵¹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3, par. 1, lett. c)

⁵² Reg. (UE) 639/2014, art. 13, par. 2 e 3

⁵³ D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, art. 2



6.1.2 Accertamento della qualifica di Agricoltore in attività

L'**accertamento** della qualifica di agricoltore in attività è eseguita **in via informatica dall'AGEA Coordinamento**, sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate).

Qualora l'agricoltore con sede legale in Veneto, a seguito della verifica informatica svolta dall'AGEA Coordinamento, non risulti agricoltore in attività ed intenda **provare detta qualifica**, dovrà **presentare all'AVEPA**, con le modalità e tempistiche che saranno stabilite dall'AGEA Coordinamento, idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'AVEPA comunica all'AGEA Coordinamento, tramite specifiche funzioni informatiche, l'esistenza della qualifica di agricoltore in attività in capo all'interessato unitamente all'indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta.

La qualifica di agricoltore in attività deve essere:

- 1) **posseduta** al momento di presentazione della domanda unica (con il termine presentazione s'intende il momento in cui la domanda viene **registrata** e acquista nel repertorio delle domande dell'AVEPA) e non alla data ultima di presentazione della domanda;
- 2) **mantenuta** per tutta la **campagna** di riferimento.

L'AVEPA verifica la permanenza del requisito di agricoltore in attività prima dell'esecuzione di ogni pagamento.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

6.2 Superficie agricola ammissibile per il regime di pagamento di base

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori tramite presentazione della dichiarazione delle superfici corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto d'aiuto.

L'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto e il pagamento del premio di base se a sua disposizione il 15 maggio 2015 ha almeno cinquemila metri quadrati.^{54 55} La dimensione minima di una parcella che può essere oggetto della domanda di aiuto è 0,02 ettari.⁵⁶

Le superfici dell'azienda agricola ammissibili per l'attivazione dei titoli, per il calcolo del pagamento di base, e per il calcolo dell'attuazione delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente a fronte di apposita domanda sono:

- a) Qualsiasi superficie dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, che rimanga tale durante l'intero anno civile,⁵⁷ che sia a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015 e occupata da.⁵⁸

⁵⁴ Reg. (UE) 1307/2013, art. 24, par. 9

⁵⁵ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7, par. 3

⁵⁶ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 1 par. 5

⁵⁷ Reg. (UE) 1307/2013, art. 32, par. 4



1. seminativi,
2. prati permanenti e pascoli permanenti,
3. colture permanenti,

o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, la superficie deve essere utilizzata prevalentemente per attività agricola, e l'attività non agricola sia comunicata entro la data ultima di presentazione della domanda unica all'AVEPA, e rispetti tutte le seguenti condizioni:⁵⁹

- non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del reg. (UE) 1306/2013.

1. Seminativi⁶⁰

Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Terreno lasciato a riposo

Un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno della domanda. Il terreno lasciato a riposo prevede le seguenti attività di gestione⁶¹:

1. terreno nudo totalmente privo di vegetazione,
2. terreno coperto da vegetazione spontanea;
3. terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante di sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi⁶²:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna;
- d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Sui terreni lasciati a riposo utilizzati come Aree d'interesse ecologico (EFA) è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio

⁵⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. e)

⁵⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7, par. 4

⁶⁰ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. f)

⁶¹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 10, par. 2

⁶² DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 10, par.3 e 4



di ogni anno⁶⁴.

Seminativo arborato

La superficie agricola a seminato contenente alberi sparsi è considerata totalmente superficie ammissibile se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:⁶³

- a. le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle superfici non arborate di uguale estensione;
- b. il numero di alberi per ettaro non è superiore a 50⁶⁴.

2. Prati permanenti e pascoli permanenti (comunemente denominati prati permanenti)⁶⁵

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio occupino più del 50% della superficie.

Terreno pascolabile nel quale l'erba e le altre piante erbacee da foraggio occupino fino al 50% della superficie che rientra nell'ambito delle **prassi locali consolidate** e/o importanti per la conservazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE e dei biotopi e habitat della direttiva 2009/147/CE.⁶⁶ Tali superfici sono individuate dalla Regione del Veneto e registrate dall'AGEA Coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).⁶⁷

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:^{68 69}

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;
- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 50%⁷⁰ della superficie destinate al pascolo sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali e delle superficie sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali volte alla conservazione degli habitat di cui al 2° comma del presente paragrafo;
- e) nei casi diversi di cui alla lettera d), superfici con tara superiore al 50 % sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

Erba o altre piante erbacee da foraggio

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.⁷¹

⁶³ Reg. (UE) 640/2014, art. 9, par. 3

⁶⁴ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7, par. 8

⁶⁵ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. h)

⁶⁶ Reg. (CE) 639/2014, art. 7

⁶⁷ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 2, par. 2, lett. d)

⁶⁸ Reg. (UE) 640/2014, art. 10, par. 2

⁶⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7, par. 9)

⁷⁰ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 14, comma 2

⁷¹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. i)



Le superfici sono utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio se hanno prevalenza di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee poliennali o annuali autoriseminanti. In questa definizione non sono comprese il mais, il sorgo, il triticale e la segale destinati a foraggio, è invece compresa l'erba medica con ciclo produttivo inferiore a 5 anni.⁷²

3. Colture permanenti⁷³

Colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

Bosco ceduo a rotazione rapida⁷⁴

Superfici coltivate con specie legnose perenni: pioppi, salici, robinie, paulonia, ontani, olmi, platani, acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, e con un ciclo produttivo non superiore ad 8 anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola e non per un uso forestale.⁷⁵

Vivai⁷⁶

Le superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: vivai viticoli e viti madri di portainnesti, vivai di alberi da frutto e piante da bacche, vivai ornamentali, vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

- b) Qualsiasi superficie che ha dato diritto a ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
- i. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
 - ii. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
 - iii. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁷² DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 11, par. 6

⁷³ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. g)

⁷⁴ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. k)

⁷⁵ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 2, par. 2, lett. c)

⁷⁶ Reg. (UE) 1307/2013, art. 4, par. 1, lett. j)



- c) Superfici utilizzate per la produzione di canapa, qualora siano utilizzate le sementi delle varietà elencate nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”⁷⁷ (il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate è inferiore allo 0,2%)⁷⁸.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo delle varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito dell’AVEPA;
- b) utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- c) la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l’agricoltore coltivi canapa in conformità con l’art. 32, paragrafo 6, del reg. (UE) 1307/2013 la domanda unica deve recare⁷⁹:

- a) tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- b) un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell’articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Le seguenti tipologie di superficie non sono ammissibili al pagamento:

1. colture forestali;
2. usi non agricoli;
3. superfici utilizzabili per il calcolo della superficie EFA ma non per la superficie ammissibile al pagamento:
 - (a) superfici delle EFA eccedenti la percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativo;⁸⁰
 - (b) gruppi di alberi e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima che ricado su di un seminativo;
 - (c) bordi dei campi di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
 - (d) fasce tampone: fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri.

Foresta⁸¹

Il regolamento UE n. 1305/2013 all’articolo 2, comma 1, lettera r) definisce la foresta come un terreno avente un’estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico; stabilisce tuttavia che uno Stato membro possa scegliere di applicare una definizione di foresta diversa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

L’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio” (INFC) ha adottato le definizioni FAO (Global Forest Resources Assessment 2000):

Bosco:

⁷⁷ Reg. (UE) 639/2014, art. 9.

⁷⁸ Reg. (UE) 640/2014, art. 32, par. 6

⁷⁹ Reg. UE 809/2014 art. 2

⁸⁰ Circolare AGEA ACIU.2015.”Piano di coltivazione”

⁸¹ Reg. (UE) 1305/2013 art. 2, comma 1, let. r)



territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m. a maturità in situ; può trattarsi di formazioni chiuse o aperte.

Soprasuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi:

- vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);
- strade forestali;
- fratte tagliate;
- fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
- boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
- barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purchè maggiori di 0,5 ha.

Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete e di alberi di Natale.

Altre terre boscate:

territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m. a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m. a maturità in situ o da arbusti e cespugli.

Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (sistemi agroforestali).

Le superfici rimboschite per le quali sia attivo un Programma di sviluppo rurale, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Aree d'interesse ecologico ed elementi caratteristici del paesaggio

1 - Elementi del paesaggio (EP)

Sono considerati Elementi del paesaggio le seguenti aree protette dalla condizionalità, con l'obbligo del rispetto delle Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA 7, ex BCAA 4.4):^{82 83}

- a. Terrazzamenti
- b. Siepi
- c. Alberi in filare
- d. Alberi isolati
- e. Muretti a secco tradizionali
- f. Stagni e laghetti
- g. Fossi di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali della larghezza massima di 10 metri comprese le sponde interne adiacenti a terreni seminativi.

Criteria per l'ammissibilità delle superfici occupate dagli EP per l'assegnazione e l'attivazione dei titoli

⁸² Reg. (UE) 640/2014, art. 10, par. 2

⁸³ Circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 par, 3 punto L



Ai fini del regime di pagamento di base e del greening tali superfici sono considerate come facenti parte della superficie totale di una parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione in particolare:

- 1) ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli dovranno essere considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea);
- 2) possono essere utilizzate come EFA solo qualora ricadano su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

2- Altre EFA stabili

Superfici utilizzabili esclusivamente per il calcolo della superficie EFA e non della superficie ammissibile:

- a. Gruppi di alberi e boschetti fino a 3000 metri quadrati di superficie massima, che ricadano su un seminativo;
- b. bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
- c. fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCAA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
- d. altre fasce tampone previste all'art. 11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420. Ai sensi dell'art. 45, par. 5, del reg. (UE) 639/2014, le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

Criteria per l'ammissibilità delle superfici occupate dalle altre EFA stabili per l'assegnazione e l'attivazione dei titoli

- 1) solo se adiacenti o ricadenti su seminativi o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definite EFA/EP nel precedente punto 1;
- 2) sono considerati come superficie ammissibile al pagamento solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

3 - Altre superfici con valore di EFA

Superfici ammissibili a contributo con valore di EFA:

- a. ettari agroforestali;
- b. cedui a rotazione rapida di pioppi, salici, ontani, olmi e platani le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore agli otto anni;⁸⁴
- c. superfici imboschite o rimboschite grazie a finanziamenti PSR, anche se non adiacenti o ricadenti su seminativi.

Queste superfici per le quali è attivo un Piano di Sviluppo Rurale (nella vecchio o nella nuova programmazione), devono essere individuate nel Piano di coltivazione come superfici sottoposte a vincoli amministrativi e/o agronomici, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base, ma non sono più ritenute superfici ammissibili qualora non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale.

4 - Altre EFA temporanee

Seminativi o altri terreni ammissibili che l'agricoltore può destinare a usi specifici ai quali la normativa in vigore attribuisce un valore agroambientale:

⁸⁴ DM 18 novembre 2014, n. 6513 art. 16 comma 3, modificato dal DM 1420 del 26 febbraio



- a. terreni lasciati a riposo;
- b. colture azotofissatrici ricomprese tra quelle elencate nell'allegato III del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
- c. strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali senza produzione;
- d. strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali con produzione.

7. PAGAMENTO DEL GREENING

Agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base è concesso un pagamento integrativo con importo previsto per la componente d'inverdimento (**greening**). Il beneficiario del pagamento di base è responsabile dell'applicazione su **tutti gli ettari ammissibili** dell'azienda agricola, delle seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente:⁸⁵

- a. diversificazione delle colture;
- b. mantenimento dei prati permanenti;
- c. presenza in azienda di un'area d'interesse ecologico cosiddetta EFA (Ecological focus area).

Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive: habitat 92/43/CEE (SIC), acque 2000/60/CE o uccelli 2009/147/CE (ZPS), hanno diritto al pagamento greening se nella loro azienda, applicano le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente compatibili con gli obiettivi di tali direttive.⁸⁶

Le seguenti tipologie di agricoltori hanno diritto al pagamento del greening senza l'obbligo di applicare sulla loro azienda le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente:

- agricoltori che conducono un'azienda con seminativo minore o uguale a 10 ettari;
- agricoltori che soddisfano i requisiti che riguardano l'**agricoltura biologica**⁸⁷ relativamente alle unità delle aziende dedite alla produzione biologica;⁸⁸
- agricoltori che aderiscono al regime semplificato per i **piccoli agricoltori**;
- agricoltori con superfici aziendali investite a **colture permanenti agrarie** (frutteti, oliveti, vigneti, agrumeti, ecc.).

7.1 Diversificazione delle colture⁸⁹

La pratica agricola della diversificazione deve essere attuata dall'agricoltore che ha una **superficie a seminativo maggiore o uguale a 10 ettari** e consiste nel rispetto del numero minimo di colture da coltivare e della superficie massima che tali colture possono occupare sul totale della superficie a seminativo aziendale.

⁸⁵ Reg. (UE) 1307/2013, art. 43

⁸⁶ Reg. (UE) 1307/2013, art. 43, par. 10

⁸⁷ Reg. (CE) 834/2007, art. 29, par. 1

⁸⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 43, par. 11

⁸⁹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44



La seguente tabella definisce il numero minimo di colture coltivabili e la loro massima estensione:

N	SUPERFICIE A SEMINATIVO	COLTURE ⁹⁰
1	< 10 ettari	Nessun obbligo di diversificazione delle colture coltivate
2	da 10 a 30 ettari	Presenza di almeno 2 colture diverse La coltura principale non può occupare più del 75% degli ettari a seminativo
3	> 30 ettari	Presenza di almeno 3 colture diverse. La coltura principale non può occupare più del 75% degli ettari a seminativo e le 2 colture principali insieme non devono occupare più del 95% della superficie a seminativo totale

Deroghe all'obbligo di diversificazione

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda è **maggiore o uguale a 10 ettari** l'agricoltore può non rispettare quanto previsto dalla diversificazione colturale se le superfici aziendali ricadono in almeno **uno dei casi** previsti nella seguente tabella:

N.	TIPOLOGIA SUPERFICIE CONDOTTA ⁹¹ (se presente è da considerare per la deroga)	LIMITE (della tipologia di superficie condotta)	SUPERFICIE RIMANENTE (seminativi - tipologia superficie condotta)
1	Colture sommerse (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrate in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno)	100 % della superficie a seminativo	
2	Erba o altre piante da foraggio, terreni lasciati a riposo o una combinazione di tali usi	> 75% della superficie a seminativi	< 30 ettari
3	Prato permanente , erba o altre piante da foraggio, colture sommerse (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrate in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno) o una combinazione di tali usi	> 75% della superficie ammissibile	< 30 ettari
4	Azienda che acquisisce nuovi terreni a seminativo coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno civile precedente, (il raffronto deve essere effettuato tra le domande uniche basate sulle ortofoto o immagini da satellite o da aereo)	> 50% della superficie dichiarata a seminativo nella domanda unica 2015, non inserita dall'agricoltore nella domanda di aiuto del precedente anno 2014;	

Relativamente alla superficie rimanente, se il seminativo rimanente è superiore a 30 ettari e qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi, rimangono fermi i limiti di diversificazione con 1 o 2 colture, ma non si applicano i

⁹⁰ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44, par. 1

⁹¹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44, par. 3



limiti massimi del 75% e 95% relativamente alla coltura principale. La coltura principale sui seminativi rimanenti non deve occupare più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.⁹²

Calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione⁹³

Al fine della diversificazione s'intende per:

Coltura

- 1) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- 2) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- 3) i terreni lasciati a riposo;
- 4) erba o altre piante erbacee da foraggio;
- 5) la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Coltura principale

In relazione alla superficie è la coltura che occupa la maggior quantità di superficie tra i seminativi dell'azienda.

Periodo di riferimento

E' il periodo compreso tra il **1° aprile** ed il **9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda unica nel quale devono essere riscontrate in campo le colture ai fini del calcolo delle relative quote.

Coltura diversificante

Per il calcolo delle quote delle diverse colture si deve tenere conto delle seguenti condizioni:

- a. in relazione alla presenza sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse, **la coltura diversificante** è la coltura che è **presente in campo nel periodo di riferimento** e che **occupa il terreno per la parte più significativa del suo ciclo colturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale;⁹⁴
- b. ogni **ettaro a seminativo** di un'azienda agricola è **contato una volta sola** per ciascun anno di domanda;⁹⁵
- c. la superficie investita a una determinata coltura può comprendere gli **elementi caratteristici del paesaggio** soggetti alle condizioni e norme figuranti all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze) che sono considerati parte della superficie ammissibile;⁹⁶
- d. su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando **simultaneamente** due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25% di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie;⁹⁷

⁹² Reg. (UE) 1307/2013, art. 44, par. 2

⁹³ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44, par. 4

⁹⁴ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 1

⁹⁵ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 1

⁹⁶ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 2

⁹⁷ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 3



- e. su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando una coltura principale **intercalata** da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale;⁹⁸
- f. le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, tale singola coltura è denominata "**coltura mista**".⁹⁹

7.2 **Mantenimento dei prati e pascoli permanenti**¹⁰⁰

Gli agricoltori non possono arare o convertire a seminativo le superfici investite a prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situate:

- a. in zone interessate dalle direttive: habitat 92/43/CEE (SIC) o uccelli 2009/147/CE (ZPS), comprese le torbiere e le zone umide ivi situate;
- b. in zone sensibili individuate anche al di fuori delle zone coperte dalle direttive habitat 92/43/CEE (SIC) o uccelli 2009/147/CE (ZPS).

A livello nazionale,¹⁰¹ il rapporto tra le superfici investite a prato permanente e la superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori, **non può diminuire più del 5%** rispetto al rapporto stabilito dividendo la superficie che gli agricoltori soggetti all'obbligo del greening hanno dichiarato come prato o pascolo permanente nel 2012 (aumentata della superficie dichiarata dagli agricoltori come prato o pascolo permanente nel 2015 e non dichiarata nel 2012), per la superficie totale dichiarata, nel 2015 dagli agricoltori soggetti agli obblighi del greening.¹⁰²

Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori, come le unità di un'azienda dedite alla produzione biologica non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.¹⁰³

Gli agricoltori, per poter convertire i prati permanenti, necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'AGEA Coordinamento¹⁰⁴ e sono informati dell'obbligo di **autorizzazione** entro il 15 novembre dell'anno di istituzione dell'obbligo.¹⁰⁵

L'autorizzazione alla conversione dei prati permanenti è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengono conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori diminuisca in misura superiore al 3,5%, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari. Tale superficie è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione ed è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione.¹⁰⁶

L'obbligo di riconversione non si applica qualora la diminuzione del rapporto inferiore alla soglia del 5% derivi dall'imboschimento compatibile con l'ambiente, esclusi impianti di bosco ceduo a

⁹⁸ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 3

⁹⁹ Reg. (UE) 639/2014, art. 40, par. 3

¹⁰⁰ Reg. (UE) 1307/2013, art. 45

¹⁰¹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 15, par. 2

¹⁰² Reg. (UE) 1307/2013, art. 45, par. 2

¹⁰³ Reg. (UE) 639/2014, art. 43

¹⁰⁴ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 15, par. 3

¹⁰⁵ Reg. (UE) 639/2014, art. 44

¹⁰⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 15, par. 4



rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.¹⁰⁷

7.3 Aree d'interesse ecologico (EFA)¹⁰⁸

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda **supera i 15 ettari**, l'agricoltore deve destinare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad area di interesse ecologico cosiddetta EFA (Ecological focus area), almeno il 5% della superficie dichiarata come seminativo comprendente le EFA costituite da:

1. elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda;
2. fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
3. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
4. superfici oggetto di imboschimento ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale.¹⁰⁹

Le superfici o gli elementi caratteristici del paesaggio devono rispettare le dimensioni minime o massime assegnate dalla normativa per essere qualificati come potenziale EFA. Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

o Terreni lasciati a riposo

Sui terreni lasciati a riposo deve essere assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno¹¹⁰. I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire una EFA rimangono terreni a seminativo.¹¹¹

o Terrazze

Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7¹¹² e altre terrazze con altezza minima 0,5 metri.¹¹³

o Elementi del paesaggio (EP), compresi gli elementi adiacenti ai seminativi aziendali

Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3,^{114 115} nonché i seguenti elementi:

- siepi o fasce alberate di larghezza da 2 a 20 metri¹¹⁶;
- alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri¹¹⁷;
- alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri.¹¹⁸ Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; sono considerati in filari anche gli alberi con chioma di diametro inferiore ai 4 metri appartenenti alle specie:¹¹⁹ Cipresso piramidale (*Cupressus sempervirens*, varietà *pyramidalis* o *stricta*) Pioppo cipressino (*Populus nigra*, varietà italiana) e gli "alberi monumentali" classificati come:¹²⁰

- a) albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio

¹⁰⁷ Reg. (UE) 1307/2013, art. 45, par. 4

¹⁰⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 46

¹⁰⁹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 32, par. 2, let. b), punto ii

¹¹⁰ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 10, par. 3

¹¹¹ Reg. (UE) 639/2014, art. 45, par. 2

¹¹² Reg. (UE) 1306/2013, allegato II

¹¹³ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹¹⁴ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4

¹¹⁵ Reg. (UE) 1306/2013, allegato II

¹¹⁶ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹¹⁷ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4 lett. b)

¹¹⁸ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4 lett. c)

¹¹⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 16, par. 2

¹²⁰ Legge 14 gennaio 2013, n. 10, art. 7



naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani.

- gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;^{121 122}
- bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;^{123 124}
- stagni di superficie compresa da 0,01 a 0,1 ha¹²⁵. Non sono considerate EFA i serbatoi di cemento o di plastica;
- fossati di larghezza massima di 10 metri¹²⁶, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerate EFA i canali con pareti di cemento¹²⁷;
- muretti di pietra tradizionali. Lunghezza minima 10 metri e altezza compresa tra 0,3 e 5 metri, larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri¹²⁸

o **Fasce tampone**

Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritto dalla BCAA 1 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) e dal CGO 1 o 10. La larghezza deve essere compresa tra 1 e 5 metri. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d'acqua o di un corpo idrico. Sono ammesse le fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri.¹²⁹

Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola, la fascia deve restare distinguibile dal terreno agricolo contiguo.¹³⁰

o **Ettari agroforestali** costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base che ricevono o hanno ricevuto sostegno da sviluppo rurale.^{131 132}

o **Fasce di ettari ammissibili** lungo le zone periferiche delle foreste, con o senza produzione agricola.¹³³ La larghezza minima è di 1 metro, la larghezza massima è di 10 metri.¹³⁴ Nel caso che siano produttive o che siano sfalciate o pascolate, le fasce devono rimanere distinguibili dal terreno agricolo contiguo.¹³⁵

o **Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida**, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari.

Sono utilizzabili le superfici investite a pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione

¹²¹ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4, lett. d)

¹²² DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹²³ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4 lett. e)

¹²⁴ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹²⁵ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹²⁶ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹²⁷ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 4 lett. g)

¹²⁸ DM 1420 del 26 febbraio 2015, allegato I

¹²⁹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 11

¹³⁰ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 5

¹³¹ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 6

¹³² Reg. (CE) 1698/2005, art. 44 e/o Reg. (UE) 1305/2013, art. 23

¹³³ DM - Bozza febbraio, allegato I

¹³⁴ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 7

¹³⁵ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 7



successiva e con ciclo produttivo non superiore ad otto anni.¹³⁶ Su tali superfici non è consentito l'uso di fitosanitari eccetto bioinsetticidi, è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a ferormoni e di concimi organici definiti dal DL 75/2010.¹³⁷

- o **Superfici oggetto di imboscamento** secondo le norme dello sviluppo rurale.^{138 139}
- o Superfici con **colture azotofissatrici**.^{140 141}

Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse nella tabella seguente:¹⁴²

- arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	- lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
- cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	- liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
- cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	- lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
- erba medica e luppolina (<i>Medicago</i> sp)	- lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
- fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	- moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
- fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	- pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
- fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)	- sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
- fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	- trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
- fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	- soia (<i>Glycine max</i> L.)
- fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	- veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
- ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	- veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici ammesse in tabella, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili ai nitrati, è consentita ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati¹⁴³ e al almeno 5 metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua. La misurazione della distanza è effettuata con i criteri relativi al rispetto della condizionalità.¹⁴⁴

Nelle zone vulnerabili (ZVN) ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione delle EFA, è consentita nel rispetto dei limiti posti dalla stessa direttiva, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.¹⁴⁵

7.3.1 Localizzazione delle EFA

Ad eccezione delle superfici dell'azienda con bosco ceduo a rotazione rapida (g) e oggetto di imboscamento ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale (h), l'EFA è situata **sui seminativi dell'azienda**.

Nel caso degli **elementi caratteristici del paesaggio** e delle **fasce tampone**, l'EFA può altresì essere **adiacente ai seminativi** dell'azienda dichiarati dall'agricoltore. Nella seguente tabella è evidenziata la possibile localizzazione delle EFA:

¹³⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 16, par. 3

¹³⁷ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 11, par. 5

¹³⁸ Reg. (CE) 1307/2013, art. 46, par. 2 lettera h)

¹³⁹ Reg. (CE) 1307/2013, art. 32, par. 2 lettera b) punto ii)

¹⁴⁰ Reg. (CE) 1307/2013, art. 46, par. 2 lettera j)

¹⁴¹ Reg. (UE) 639/2014 art. 45, par. 10

¹⁴² DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 16, par. 4

¹⁴³ D.lgs 152 del 3 aprile 2006

¹⁴⁴ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 11, par. 2; DM – n. 180 del 23 gennaio 2015

¹⁴⁵ DM - Bozza febbraio, art. 11, par. 3



L	EFA	LOCALIZZAZIONE
a	terreni lasciati a riposo	seminativo
b	terrazze	seminativo
c	elementi caratteristici del paesaggio	seminativo e/o superfici adiacenti al seminativo
d	fasce tampone	seminativo e/o superfici adiacenti al seminativo
e	ettari agroforestali	seminativo
f	fasce di terreno ammissibile lungo le zone periferiche delle foreste	seminativo
g	superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	superficie agricola
h	superfici oggetto d'imboschimento	superficie forestale
i	superfici con colture azotofissatrici	seminativo

Le modalità attuative per la misurazione delle EFA sono stabilite dall'AGEA Coordinamento.¹⁴⁶

7.3.2 Rispetto delle dimensioni minime e massime

La definizione delle dimensioni di ampiezza minime e massime per la qualificazione delle superfici ammissibili permette di qualificare come EFA esclusivamente le parti che soddisfano i requisiti di dimensioni fissati. Tuttavia fallanze nelle siepi o nelle fasce alberate, che misurano meno di 1 metro totale, possono essere ignorate.¹⁴⁷

7.3.3 Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda è **maggiore o uguale a 15 ettari** l'obbligo di presenza di EFA all'interno dell'azienda non si applica se le superfici aziendali ricadono in almeno **uno dei casi** previsti nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA SUPERFICIE CONDOTTA ¹⁴⁸ (se presente è da considerare per la deroga)	LIMITE (della tipologia di superficie condotta)	SUPERFICIE RIMANENTE (seminativi – tipologia superficie condotta)
2	Erba o altre piante da foraggio, terreni lasciati a riposo, leguminose o una combinazione di tali usi	> 75% della superficie a seminativi	< 30 ettari
3	Prato permanente , erba o altre piante da foraggio, colture sommerse (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrata in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno) o una combinazione di tali usi	> 75% della superficie ammissibile	< 30 ettari

7.3.4 Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico

Ai fini della valutazione della percentuale di rispetto del 5% della superficie minima di EFA sulla superficie totale del seminativo aziendale si applicano alle superfici considerate aree di interesse ecologico dei fattori di **conversione** (finalizzati a trasformare la **misurazione** delle EFA in ettari) e

¹⁴⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 16, par. 6

¹⁴⁷ CE - DSCG/2014/31 – EFA layer guidance

¹⁴⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 44, par. 3



di **ponderazione** (finalizzati a trasformare il **valore ecologico** delle EFA in ettari) come riportati nella seguente tabella: ¹⁴⁹

EFA		U.M.	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI CONVERSIONE (m/albero/mq)	FATTORE DI PONDERAZIONE
a) Terreni lasciati a riposo		mq	n.a.	n.p.	1
b) Terrazze		ml	Altezza min. 0,5 metri	2	1
c) Elementi paesaggio caratteristici del	1) Siepi/fasce tampone	ml	Larghezza 2 - 20 metri	5	2
	2) Alberi isolati	n.a.	Diametro minimo chioma 4 metri	20	1,5
	3) Alberi in filari	ml	Diametro minimo chioma 4 metri eccetto deroghe DM n. 6513 del 18 novembre art. 16, par. 2	5	2
	4) Gruppi di alberi/boschetti	mq	Superficie max 0,3 ettari	n.p.	1,5
	5) Bordi dei campi	ml	Larghezza 1-20 metri	6	1,5
	6) Stagni	mq	Superficie 0,01-0,1 ettari	n.p.	1,5
	7) Fossati	ml	Larghezza max 10 metri	3	2
	8) Muretti	ml	Lunghezza min 10 metri; altezza 0,3-5 metri; larghezza 0,5-5 metri;	1	1
d) Fasce tampone		ml	larghezza 1-5 metri	6	1,5
e) Altre fasce di vegetazione ripariali		ml	Larghezza massima 10 metri	6	1,5
f) Ettari agroforestali		mq	n.a.	n.p.	1
g) Fasce di ettari ammessi lungo i bordi forestali	Senza produzione	ml	Larghezza minima 1 metro	6	1,5
	Con produzione	ml	Larghezza minima 1 metro	6	0,3
h) Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida		mq		n.p.	0,3
i) Superfici oggetto di imboschimento		mq		n.p.	1
j) Superfici con colture azotofissatrici		mq		n.p.	0,7

n.a. = non applicabile

n.p. = non presente

¹⁴⁹ DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 12



7.3.5 Qualificazione degli elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce tampone:

Criteria per la qualificare come EFA degli elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce tampone in base alla loro dislocazione¹⁵⁰


Le EFA con l'eccezione della superficie a bosco ceduo a rotazione rapida e le aree imboschite ai sensi del PSR, sono collocate sul seminativo dell'azienda, tuttavia è ammesso che gli **elementi caratteristici del paesaggio** e le **fasce tampone** possono anche essere **adiacenti al seminativo**.¹⁵¹

Questa sezione chiarifica cosa s'intende per "**adiacente al seminativo**" e come trattare le EFA adiacenti l'un l'altra per classificare le superfici come EFA.

Gli elementi caratteristici del paesaggio lineari e le fasce tampone sono considerate "adiacenti al seminativo" quando sono **fisicamente aderenti alle parcelle agricole a seminativo sul confine maggiore della stessa EFA**. Gli elementi non lineari come stagni, alberi isolati, gruppo di alberi e superfici a bosco ceduo sono considerati adiacenti al seminativo se **fisicamente toccano il seminativo**.


Le **recinzioni** localizzate su seminativo eleggibile o sui potenziali elementi caratteristici EFA non impediscono a un elemento di essere adiacente.

1- ADIACENTE



Questo elemento caratteristico è adiacente al seminativo quindi può essere considerato una potenziale EFA.

2- ELEMENTO NON ADIACENTE



Questo elemento caratteristico (per la presenza della capezzagna non classificabile come EFA) non è adiacente al seminativo. Di conseguenza questa siepe non è da considerare una potenziale EFA.

¹⁵⁰ CE - DSCG/2014/31 – EFA layer guidance

¹⁵¹ Reg. (CE) 1307/2013 art. 46, par. 2, comma 2



3 - ELEMENTO NON ADIACENTE AL LATO PIU' ESTESO




Questo elemento è contiguo al seminativo con il lato meno esteso: non è considerata una EFA potenziale.

4 - ADIACENTE PER GLI ELEMENTI CARATTERISTICI NON LINEARI



Gi elementi caratteristici non lineari sono considerati adiacenti se sono contigui al seminativo (sono cioè in contatto fisico con il seminativo).

5 - ADIACENTE ALL'ADIACENTE



In questo esempio, un elemento caratteristico del paesaggio (fossato) è adiacente ad un altro elemento caratteristico (siepe) che è adiacente al seminativo. Un elemento è considerato un potenziale EFA se:

1. l'elemento caratteristico tra il seminativo e il secondo elemento caratteristico (in questo esempio la siepe) è all'interno della parcella agricola ammissibile per il pagamento di base nel rispetto di




quanto stabilito sull'ammissibilità degli elementi caratteristici che fanno parte della parcella agricola.¹⁵²

- Il fossato può essere considerato una potenziale EFA. Comunque quando l'elemento caratteristico (siepe) è un'EFA, allora entrambi gli elementi possono essere conteggiati come EFA separatamente.

Questo principio si applica per più elementi adiacenti l'un l'altro purché **l'ultimo elemento caratteristico del paesaggio sia un'EFA** ammesso dalla normativa e l'elemento tra la superficie a seminativo e quest'ultimo elemento caratteristico sia parte della parcella ammissibile per il pagamento di base. Queste EFA potenziali sono conteggiati come EFA separati.

6 - NON ADIACENTE AL SEMINATIVO




In questo esempio, nel caso in cui la superficie (ad esempio una siepe) sia non ammissibile per il pagamento di base (per esempio non sia incluso nella parcella ammissibile per il pagamento di base) allora solo la siepe è considerata adiacente al seminativo e quindi solo la siepe può essere un'EFA potenziale.

7 - ADIACENTE ALL'ADIACENTE



Per quanto riguarda questo esempio, sia la siepe che il fossato a prescindere dalla loro ammissibilità, possono essere considerate EFA.

8 - ADIACENTE ALL'ADIACENTE



Se la fascia tampone è parte del seminativo, il fossato è considerato adiacente al seminativo indipendentemente dalla sua ammissibilità al pagamento di base.

¹⁵² Reg. (UE) 640/2013, art. 9 par. 1 e 2



Se il fossato non è eleggibile al pagamento di base e ammissibile, perché per esempio non incluso nella parcella a seminativo, la siepe non è considerata adiacente al seminativo e quindi non è una potenziale EFA.

Invece, nel caso in cui il fossato sia compreso nella parcella e ammissibile al pagamento di base allora la siepe va considerata adiacente al seminativo e quindi potenziale EFA.

7.3.6 Dichiarazione annuale delle EFA 153

Gli aspetti seguenti devono essere tenuti in considerazione nella dichiarazione annuale delle EFA da parte del beneficiario:

1. per le EFA di cui alla tabella riportata al punto 7.3.4 e che hanno una U.M. (unità di misura) di tipo lineare (ml) ovvero di numero di alberi (n.a.), oltre all'area individuata nel piano colturale del fascicolo aziendale, si dovrà inserire in domanda rispettivamente la lunghezza ed il numero delle piante al fine di ottenere la superficie ponderata necessaria al controllo del rispetto aziendale in materia di EFA;
2. le EFA **devono essere dichiarate individualmente dal beneficiario**. Una EFA può essere dichiarata da più beneficiari purché la somma della superficie dichiarata non sia superiore alla superficie determinata per l'EFA;
3. il controllo se un'EFA dichiarata è adiacente al seminativo deve essere fatto accertando solo la superficie del singolo beneficiario. In altre parole, **l'elemento caratteristico del paesaggio o la fascia tampone** perché rispetti i requisiti per essere EFA deve essere **adiacente al seminativo dello stesso beneficiario che la dichiara**.

8. PROGETTO REFRESH

Il **progetto refresh** consiste nell'aggiornamento, effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), delle informazioni di copertura e/o uso del suolo, attraverso tecniche di foto-interpretazione, dell'intero territorio nazionale. Le attività di foto interpretazione dell'uso del suolo, sono effettuate utilizzando ortofoto digitali dell'anno relativo all'attività, e prevedono una "copertura integrale" delle aree, essendo eseguite sia per le aree ad uso agricolo che per quelle ad uso non agricolo, tale attività di "individuazione oggettiva dell'uso del suolo" è indipendente dalle informazioni di conduzione o possesso delle porzioni di territori da parte dei produttori.

L'AGEA fornisce agli organismi pagatori i risultati di tale "foto interpretazione del territorio (Refresh)" per le attività di competenza, o per il pagamento degli aiuti sulla base della foto interpretazione.

L'**ortofoto digitale** rappresenta l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i settori di intervento. Sono ottenute attraverso riprese aerofotografiche (comunemente detti voli) o attraverso l'acquisizione di immagini satellitari ad alta risoluzione (50 cm a terra).

Le **riprese aeree** sono aggiornate per 1/3 del territorio nazionale ogni anno, secondo un piano per "regioni complete" definito con la Commissione UE.

Questo progetto, iniziato nel 2007 e attuato con cadenza triennale, è nato per poter assicurare il

¹⁵³ CE - DSCG/2014/31 – EFA layer guidance



costante aggiornamento dei dati relativi all'uso del suolo degli appezzamenti agricoli, quindi è finalizzato alla certificazione preventiva della componente territoriale delle aziende agricole italiane, in accordo con quanto richiesto dalla Commissione Europea.

L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo del SIGC (Sistema integrato di gestione e controllo) , rappresenta lo strumento con cui l'Italia verifica l'ammissibilità all'accesso ai diversi regimi di aiuto comunitari, delle domande di premio presentate dai produttori agricoli. In particolare nell'ambito del SIGC, il sistema LPIS (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) è un sistema informativo geografico (GIS) che permette di acquisire, registrare e rappresentare su sistemi geografici, dati qualitativi e/o quantitativi del territorio, provvedendo alla verifica di ammissibilità delle superfici agricole dichiarate.

La UE prende a riferimento i dati oggettivi del territorio per verificare il corretto operato degli organismi pagatori nella distribuzione dei fondi comunitari alle aziende agricole. L'obiettivo perseguito è quello di intercettare preventivamente eventuali errori o anomalie nell'ambito delle dichiarazioni degli agricoltori mediante il controllo preventivo dei dati territoriali per l'accesso agli aiuti comunitari, consentendo di conseguenza, in ultima analisi, il pieno sfruttamento dei fondi comunitari assegnati all'Italia evitando sanzioni della Commissione.

8.1 Progetto refresh IN VENETO

Il Veneto sarà interessata dalla nuova foto-interpretazione nel corso del 2015 (terzo triennio del progetto del refresh) con l'obiettivo di far emergere le variazioni dell'uso del suolo da agricolo a non agricolo nel triennio 2013-2015 (terzo triennio). Le superfici interpretate come non agricole a seguito del refresh 2013-2015, non potranno più essere oggetto di contributo comunitario e saranno assoggettate a procedure di recupero per il triennio 2013, 2014 e 2015.



PIANO DEI VOLI del Terzo CICLO: triennio 2013-2015

PIANO REFRESH 3 CICLO - PIANO VOLI 2013 - 2015



9. DIRITTI D'AIUTO - TITOLI

I diritti d'aiuto o titoli della PAC sono titoli di credito, che possono essere pagati se corrispondono alla superficie coltivata dichiarata in domanda di pagamento. Garantiscono quindi, un diritto ad accedere ai fondi comunitari destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, e sono utilizzati dagli agricoltori per ricevere il pagamento del regime di base. Gli aiuti sono disaccoppiati, sono cioè sganciati dalla produzione effettivamente realizzata.



I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 sono scaduti il 31 dicembre 2014.¹⁵⁴

9.1. Prima assegnazione dei titoli

Il numero di diritti all'aiuto (titoli) assegnati a ciascun agricoltore nel 2015, è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto per il 2015¹⁵⁵ e che sono a **sua disposizione alla data del 15 maggio 2015**, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

I titoli, sono assegnati agli **agricoltori in attività**¹⁵⁶, che dispongano di superficie ammissibile per una **dimensione minima di 5000 metri quadrati**¹⁵⁷ e che **presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto** nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 giugno 2015 salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, a condizione che rispettino almeno uno dei requisiti seguenti:¹⁵⁸

- abbiano avuto diritto ai pagamenti diretti conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno 2013, prima delle riduzioni o esclusioni relative allo stesso del regolamento (CE) n. 73/2009,
- non abbiano percepito pagamenti per il 2013, in relazione alla domanda di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, e che per l'anno di domanda 2013:
 - 1) producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di 5000 metri quadrati, o
 - 2) coltivavano vigneti;
- nel 2014, siano stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- non abbiano mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data del 15 maggio 2013, esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.

9.1.1 Ricognizione preventiva

Gli agricoltori che possono presentare domanda per la prima assegnazione dei diritti sono già stati individuati a seguito della ricognizione dei potenziali beneficiari dell'aiuto per l'anno 2015 (ricognizione preventiva)¹⁵⁹, eseguita dall'AGEA Coordinamento secondo le modalità previste.

La ricognizione dei potenziali beneficiari dell'aiuto per l'anno 2015 pubblicato dall'AGEA Coordinamento entro il 15 aprile del 2015, non è esaustiva, nè definitiva ma suscettibile di modificazioni ed integrazione. L'AGEA Coordinamento fornisce indicazioni della fattispecie in base alla quale l'agricoltore ha diritto a ricevere la prima assegnazione dei titoli d'aiuto.¹⁶⁰

L'AVEPA per tramite dei CAA e dello Sportello unico agricolo verifica le condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto secondo i criteri definiti dall'AGEA nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AVEPA stessa.

¹⁵⁴ Reg. (CE) 1307/2013, art. 21 par. 2

¹⁵⁵ Reg. (CE) 1307/2013, art. 24, par. 2

¹⁵⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 3

¹⁵⁷ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. art. 7, comma 3

¹⁵⁸ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7, comma 2

¹⁵⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art 7, comma 10, DM 1420 del 26 febbraio 2015, art. 4

¹⁶⁰ Circolare AGEA Aciu.2015.139, par. 3



L'AGEA provvede a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal regolamento (CE) 1307/2014 e dal DM 6513 del 18 novembre 2014.

9.1.2 Superficie ammissibile per l'attivazione dei titoli

Le tipologie delle superfici dell'azienda agricola detenute dall'agricoltore il 15 maggio 2015, che sono ammissibili per l'attivazione dei titoli sono elencate nel paragrafo 6.2 di questo Manuale.

9.2 Trasferimento del diritto a ricevere titoli o Trasferimento dei titoli per la prima assegnazione

In caso di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa, gli agricoltori che soddisfano i requisiti di essere agricoltori attivi, di disporre di superficie ammissibile di dimensione minima di 5000 metri quadrati, e che soddisfino almeno una delle condizioni del requisito di essere stato agricoltore nel 2013 o aver avuto accesso alla riserva nel 2014, come riportato nei punti da a) a d) al paragrafo 10 (RISERVA NAZIONALE), possono trasferire il loro diritto a ricevere i titoli d'aiuto all'acquirente o al nuovo affittuario¹⁶¹, oppure possono trasferire i titoli all'aiuto a loro assegnabili all'acquirente/locatario.

In altri termini, in fase di prima assegnazione dei titoli, possono essere attribuiti titoli a seguito di trasferimento agli agricoltori in attività che:

- a) ricevono il diritto all'attribuzione dei titoli a seguito di acquisto o affitto dell'azienda o di parte di essa;
- b) ricevono i titoli assegnabili corrispondenti, insieme all'azienda acquistata o affittata.

In entrambi i casi il contratto di vendita o affitto devono contenere clausole contrattuali per trasferimento che devono essere firmati anteriormente alla data di scadenza della presentazione della domanda unica 2015.^{162 163}

AGRICOLTORE ATTIVO

Sia il cedente sia il cessionario nelle due tipologie di trasferimento, devono essere agricoltori in attività¹⁶⁴ al momento in cui il contratto acquista efficacia (data in cui il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo), e comunque dopo il 31 dicembre 2014, dato che il regolamento (UE) n. 1307/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e di conseguenza, le norme relative all'agricoltore in attività devono essere rispettate a partire da quella data.

Qualora il trasferimento dell'azienda abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2014, affinché il contratto produca effetti ai fini della disposizione in esame, le parti sottoscriventi l'accordo devono stipulare una clausola integrativa per il trasferimento del diritto a ricevere titoli, nella stessa forma dell'atto iniziale, consentendo che la verifica del requisito di agricoltore in attività possa essere svolta sia in capo al cedente sia in capo al cessionario alla data di stipula della suddetta clausola integrativa.

¹⁶¹ Reg. (UE) 1307/2013 art. 24, comma 8

¹⁶² Circolare AGEA. Aciu.2015.139, par. 2.

¹⁶³ Reg. (UE) 641/14 artt. 3, 4, 5

¹⁶⁴ Reg. (UE) 1307/13 art. 9, DM 18 novembre 2014 n. 6513 art. 3, DM 26 febbraio 2015 n. 1420 art. 1,



9.2.1 Trasferimento del diritto a ricevere titoli per la prima assegnazione

Possono essere attribuiti titoli agli agricoltori attivi che gestiscono una superficie ammissibile di almeno 5000 metri quadrati, se ricevono il diritto all'attribuzione dei titoli, acquisendo o affittando un'azienda agricola: nel contratto di compravendita o affitto devono essere presenti clausole contrattuali che permettano il trasferimento.

In ogni caso la data ultima possibile per il trasferimento dell'azienda è la data in cui il cessionario presenta la domanda di assegnazione dei diritti nel 2015.

In tal caso nella compravendita o affitto dell'azienda (totale o parziale), il diritto all'assegnazione dei titoli può essere concesso all'agricoltore attivo che non possiede il requisito di essere agricoltore nel 2013, come riportato nel paragrafo 9.1: i titoli sono assegnati direttamente all'acquirente/locatario.

Clausola dei contratti di vendita o di affitto del diritto a ricevere titoli¹⁶⁵

Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto della totalità o di parte dell'azienda, decorrente prima della data del 15/05/2015¹⁶⁶, le clausole contrattuali per il trasferimento insieme all'azienda o parte di essa, del diritto a ricevere titoli d'aiuto. La clausola deve essere sottoscritta prima della data ultima di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti nel 2015;

In particolare, in questa fattispecie, possono essere assegnati titoli in favore :

- A. dell'agricoltore che ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) 73/09 e del DM 29/07/09¹⁶⁷, ma che non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, l'acquirente o affittuario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti è calcolato tenendo conto dell'importo individuale dell'acquirente o dell'affittuario per l'anno di domanda 2014 sopra indicato;
- B. dell'agricoltore che non ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014 e non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, il cessionario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti è calcolato applicando il meccanismo della convergenza del valore dei titoli.¹⁶⁸

In nessun caso il trasferimento del diritto di ricevere titoli trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014. Infatti, il trasferimento ha per oggetto esclusivamente il diritto a ricevere titoli.

Il cedente, successivamente al trasferimento, non è obbligato a mantenere il requisito di agricoltore in attività, ad eccezione del caso in cui abbia ceduto (per vendita o affitto) parzialmente l'azienda e con la restante parte ancora in suo possesso, intenda aderire ad uno dei regimi di pagamento per i quali la qualifica di agricoltore in attività rappresenta un requisito di ammissibilità all'aiuto.

Si precisa, inoltre, che:

¹⁶⁵ Reg. (UE) 1307/13 art. 24

¹⁶⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014 art. 9

¹⁶⁷ DM 6513 del 26 febbraio 2015, art 5 comma 1 lett. A)

¹⁶⁸ DM 6513 del 18 novembre 2014 art. 8 e DM 1420 del 26 febbraio 2015 n. art. 7



- cedente e cessionario devono firmare la clausola che prevede il trasferimento del diritto a ricevere titoli, prima che il cessionario o il cedente presentino la domanda di assegnazione dei titoli;
- la data ultima possibile per il trasferimento dell'azienda è la data in cui il cessionario presenta la domanda per l'assegnazione dei titoli;
- il cedente trasferisce al cessionario, mediante vendita o affitto dell'azienda, il diritto a ricevere titoli e tale diritto può essere trasferito dal cedente, con più trasferimenti parziali dell'azienda, a più agricoltori;
- l'acquirente o il locatario non potranno ricevere il diritto a ricevere i titoli se è accertato che le condizioni richieste per ricevere i titoli sono state create artificialmente (clausola di elusione).¹⁶⁹

In caso di vendita o affitto di tutta l'azienda, il cedente perde totalmente il diritto a ricevere titoli.¹⁷⁰

Domanda di prima assegnazione

La domanda di assegnazione dei diritti d'aiuto è presentata dall'acquirente/affittuario.

La domanda di assegnazione deve contenere le informazioni di¹⁷¹:

- a) dettaglio del contratto di vendita o d'affitto, compresa la clausola contrattuale e copia del contratto stesso;
- b) generalità dell'agricoltore che ha trasferito il diritto d'aiuto all'acquirente o al locatario compresa se disponibile, l'identificativo unico del beneficiario (CUAA).

Il cedente trasferisce al cessionario, mediante vendita o affitto dell'azienda, il diritto a ricevere titoli e tale diritto può essere trasferito dal cedente, con più trasferimenti parziali dell'azienda, a più agricoltori.

In caso di cessione parziale dell'azienda, si precisa che l'azienda è definita come *"tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro"*¹⁷². L'azienda costituisce un complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa e ai fini della configurabilità di una cessione parziale dell'azienda è necessario che il trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni tra loro funzionalmente connessi e dotati di autonomia organizzativa, di per sé potenzialmente idonei a essere utilizzati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, i beni ceduti devono costituire un complesso organico tra loro legati da un nesso funzionale, o "organizzazione", idoneo allo svolgimento di un'attività di impresa e non devono necessariamente ricomprendere delle superfici.¹⁷³

Ad esempio, la cessione di stalla, animali e beni strumentali connessi all'attività di allevamento costituisce cessione parziale di azienda.

Al trasferimento dei diritti d'aiuto per prima assegnazione si applica la clausola del guadagno insperato¹⁷⁴.

¹⁶⁹ Reg. (UE) 1306/13 art. 60

¹⁷⁰ Circolare AGEA Aciu.2015.139, par. 2.

¹⁷¹ Reg. (UE) 641/14 art. 3

¹⁷² Reg. (UE) 1307/13 art. 4, par. 1, lett. b)

¹⁷³ Circolare AGEA Aciu.2015.139, par. 2

¹⁷⁴ DM 6513 del 18 novembre 2014 art. 10; Circolare AGEA Aciu.2015.139, par. 2



9.2.2 Trasferimento dei titoli per la prima assegnazione

I titoli possono essere trasferiti unicamente ad un agricoltore attivo tranne in caso di successione effettiva o anticipata.¹⁷⁵

Gli agricoltori attivi che saranno assegnatari dei titoli a seguito di prima assegnazione, possono trasferire i titoli corrispondenti all'azienda o parte di essa che vendono o affittano, mediante contratto che sia firmato prima del 15 maggio 2015, e che contenga clausole contrattuali che precisano il trasferimento dei titoli.

In tal caso, nella compravendita dell'azienda (totale o parziale), i diritti d'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente; nell'affitto totale o parziale dell'azienda i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, il contratto di affitto deve scadere dopo il termine ultimo di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.¹⁷⁶ Allo scadere del contratto di affitto i diritti d'aiuto tornano al locatario.

La vendita o l'affitto dei titoli in questa fattispecie non è considerato un trasferimento senza terra.

Clausola dei contratti di vendita e di affitto dei titoli

Gli agricoltori devono inserire nel contratto di vendita o di affitto della totalità o di parte dell'azienda, stipulato prima della data del 15 maggio 2015¹⁷⁷, le clausole contrattuali per il trasferimento insieme all'azienda o parte di essa dei corrispondenti diritti d'aiuto da assegnare.

Domanda di prima assegnazione

L'acquirente o il locatario previa autorizzazione del venditore o del locatore, può presentare domanda di assegnazione dei diritti d'aiuto in nome del medesimo venditore o locatore.¹⁷⁸

In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti d'aiuto è presentata dal cessionario, e va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.¹⁷⁹

In caso di cessione totale o parziale dell'azienda per contratto d'affitto la domanda di prima assegnazione dei diritti d'aiuto è presentata dal cedente.

La presentazione della domanda di assegnazione da parte del cedente o del cessionario come definita nei punti precedenti, è tale anche in presenza di precedenti diversi accordi tra i contraenti.¹⁸⁰

La domanda di assegnazione dei diritti d'aiuto in caso di vendita o di affitto con clausola contrattuale, deve contenere le seguenti informazioni¹⁸¹:

- a. dettaglio del contratto di vendita o d'affitto, compresa la clausola contrattuale e copia del contratto stesso;
- b. numero di ettari ammissibili;

¹⁷⁵ Reg. (UE) n. 1307/2013 art. 34, par. 1

¹⁷⁶ Reg. (UE) n. 639/2014 artt. 20 e 21

¹⁷⁷ DM 18 novembre 2014 n. 6513 art. 9

¹⁷⁸ DM 18 novembre 2014 n. 6513 art. 9

¹⁷⁹ DM 1922 del 20 marzo 2015 art. 1

¹⁸⁰ DM 1922 del 20 marzo 2015 art. 1

¹⁸¹ Reg. (UE) n. 641/2014 art. 3



c. generalità dell'agricoltore che ha trasferito il diritto d'aiuto all'acquirente o al locatario compreso se disponibile, l'identificativo unico del beneficiario (CUAA).

Tabella riassuntiva del trasferimento diritto a ricevere titoli o dei titoli in seguito a trasferimento totale o parziale di azienda agricola in sede di prima assegnazione:

	TRASFERIMENTO DEL DIRITTO A RICEVERE TITOLI	TRASFERIMENTO DEI TITOLI
Normativa	Articolo 24 par 8 reg. (UE) 1307/2013	Art. 34 reg. (UE) 1307/2013; artt. 20 e 21 reg. (Ue) 639/2014
Soggetto destinatario del trasferimento	Agricoltori attivi che non rientrano nel requisito di essere stato agricoltore nel 2013 o aver avuto accesso alla riserva nel 2014	Agricoltori attivi che vogliono beneficiare dell'importo di riferimento storico del cedente
Requisito del cedente (venditore o locatario)	<ul style="list-style-type: none"> • Essere Agricoltore attivo; • possedere requisito di agricoltore nel 2013, o titoli da riserva nel 2014; • detenere ettari ammissibili con superficie maggiore o uguale a 5000 mq 	<ul style="list-style-type: none"> • Essere Agricoltore attivo; • possedere requisito 2013 o titoli da riserva nel 2014; • detenere ettari ammissibili con superficie maggiore o uguale a 5000 mq;
	Non ha l'obbligo di presentazione domanda di prima assegnazione dei titoli nel 2015	Obbligo di presentazione domanda di prima assegnazione dei titoli nel 2015
Requisito del cessionario (acquirente o affittuario)	Essere agricoltore attivo	Essere agricoltore attivo
Chi presenta la domanda di prima assegnazione	Agricoltore cessionario (acquirente o affittuario)	In caso di <u>affitto</u> : Agricoltore cedente (locatario) In caso di <u>compravendita</u> : l'acquirente previa autorizzazione del cedente)
A chi vanno i titoli a seguito prima assegnazione	All'agricoltore cessionario (acquirente o affittuario)	All'agricoltore cedente (venditore o locatario) I diritti vengono immediatamente trasferiti all'agricoltore cessionario.
Calcolo valore nuovi titoli	Calcolo tenendo conto del l'importo del cessionario nel 2014 oppure Calcolo applicando il meccanismo della convergenza	Calcolo tenendo conto dell'importo di riferimento storico del cedente
Data firma clausole contrattuali	Prima che l'agricoltore cessionario presenti la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015	Prima che l'agricoltore cedente presenti la domanda unica 2015
Data ultima di trasferimento dell'azienda	Prima della data in cui l'agricoltore cessionario presenti la domanda di assegnazione dei titoli nel 2015	Prima della data in cui l'agricoltore cessionario presenti la domanda di prima assegnazione titoli
Data di trasferimento dei titoli	Non c'è trasferimento titoli	Direttamente dopo la prima assegnazione titoli



10. RISERVA NAZIONALE

Ogni Stato membro costituisce una Riserva Nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- a) giovane agricoltore;
- b) nuovo agricoltore;
- c) abbandono di terre;
- d) compensazione di svantaggi specifici;
- e) situazioni di difficoltà;
- f) assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse c) e d), non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono o mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.¹⁸²

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore"¹⁸³ è consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

È consentito il ricorso alle fattispecie del paragrafo precedente una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.¹⁸⁴

11. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento annuo concesso ai giovani agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.

Un giovane agricoltore per ricevere il pagamento deve¹⁸⁵:

- essere agricoltore attivo;
- attivare i propri diritti all'aiuto per ettaro ammissibile dell'azienda in conduzione;

¹⁸² Reg. (CE) 639/2014 art. 28, par.1

¹⁸³ Reg. (UE) 1307/2013 art. 30, par. 11 lett. a) e b)

¹⁸⁴ DM 1922 del 20 marzo 2015 art. 2

¹⁸⁵ Reg. (UE) 1307/2013 art. 50, par 2



- insediarsi in azienda agricola per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, o che sia già insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base;
- non avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda di pagamento per il regime a favore dei giovani agricoltori (ossia non possa compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda di pagamento).

La prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base è intesa come la prima domanda di pagamento per il regime a favore dei giovani agricoltori presentata dalla ditta richiedente¹⁸⁶.

11.1 Calcolo dell'importo di pagamento

L'importo del pagamento è calcolato annualmente moltiplicando il numero di diritti dell'agricoltore per il 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti in proprietà o in affitto, dallo stesso agricoltore, per un numero massimo di 90 ettari¹⁸⁷.

Durata del pagamento

Il pagamento è concesso a ciascun agricoltore al massimo per 5 anni. I 5 anni sono ridotti del numero di anni trascorsi dall'insediamento del giovane in azienda all'anno di presentazione della domanda unica per il pagamento al giovane agricoltore¹⁸⁸

Esempio: anno di insediamento 2013, anno di presentazione domanda 2015: il giovane agricoltore riceverà il pagamento aggiuntivo per un periodo pari a 5-2 (2015-2013) = 3 anni, ossia lo potrà ricevere nel 2015, nel 2016 e nel 2017.

La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del pagamento dei giovani agricoltori è fissata all'1%.

11.2 Condizioni di ammissibilità al pagamento per le diverse forme giuridiche della ditta richiedente

Il pagamento annuo per i giovani agricoltori è concesso quando si verificano le condizioni di ammissibilità indipendentemente dalla forma giuridica del richiedente¹⁸⁹.

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti per ricevere il pagamento "giovani agricoltori" per le diverse forme giuridiche delle ditte che sono ammissibili al pagamento di base:

Ditta individuale	REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data richiesta di attribuzione della P.IVA attiva in campo agricolo, o data di estensione dell'attività al regime agricolo
Limiti di età	Il capo azienda (titolare) non avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base ¹⁹⁰

¹⁸⁶ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par.3, lett. b

¹⁸⁷ DM del 18 novembre 2014, art. 17

¹⁸⁸ Reg. (UE) 1307/2013 art. 50, par 5

¹⁸⁹ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par.1

¹⁹⁰ Reg. (UE) 1307/13 art. 50, par. 2, lett. b



Società semplici, in nome collettivo (S.S.)	REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo ¹⁹¹ , di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Almeno un socio risponde ai requisiti individuali di giovane agricoltore
Limiti di età	Almeno uno dei contitolari non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base ¹⁹²

Società di capitali (SRL, SPA)	REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, ¹⁹³ di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data di assunzione dei poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria del contitolare di una società di persone avente per oggetto la gestione dell'azienda agricola
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo colui che: <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale - esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale: <ul style="list-style-type: none"> - Presidente CdA; - Rappresentante legale - Amministratore unico
Limiti di età	Chi esercita il controllo non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base ¹⁹⁴

Società cooperative SCARL, aventi per oggetto la conduzione di aziende agricole	REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo ¹⁹⁵ , di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Almeno un socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione
Limiti di età	Almeno uno dei soci amministratori (unico o delegato) non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base ¹⁹⁶

¹⁹¹ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par. 1, let. b

¹⁹² Reg. (UE) 1307/13 art. 50, par. 2, lett. b

¹⁹³ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par. 1, let. b

¹⁹⁴ Reg. (UE) 1307/13 art. 50, par. 2, lett. b

¹⁹⁵ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par. 1, let. b

¹⁹⁶ Reg. (UE) 1307/2013 art. 50, par. 2, lett. b



Società in accomandita semplice (Sas)	REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo ¹⁹⁷ , di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	- data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Limiti di età	Il socio accomandatario non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base. ¹⁹⁸ Oppure Il socio accomandante che possiede oltre il 50% del capitale sociale non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base. ¹⁹⁹

Nel caso in cui più giovani agricoltori, insediati per la prima volta in qualità di capo azienda, abbiano acquisito il controllo sulla persona giuridica in momenti diversi, è considerata momento dell'insediamento la prima acquisizione del controllo²⁰⁰.

Nei casi in cui la ditta richiedente sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate di età inferiore ai 40 anni, si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica²⁰¹.

12. REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto e hanno presentato domanda UNICA e di attivazione dei diritti d'aiuto, nelle modalità e nelle tempistiche previste, possono aderire al regime dei piccoli agricoltori se soddisfano i requisiti minimi di:

- importo totale dei pagamenti diretti superiore o uguale a 250 euro prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e/o riduzione²⁰²;
- superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono concessi pagamenti diretti superiore o uguale ai 5000 mq²⁰³ prima dell'applicazione di eventuali riduzioni.

L'agricoltore che rispecchia tutti i requisiti presenti in tabella può aderire al regime dei piccoli agricoltori:

	REQUISITI
Requisiti aziendali	Superficie aziendale ammissibile superiore ai 5000 metri quadrati
Requisiti dell'agricoltore	- essere agricoltore attivo; - essere possessore di diritti all'aiuto; - percepire pagamenti diretti superiori a 250 euro (nel 2015)

Non sono concessi i benefici relativi al regime dei piccoli agricoltori, se risulta che le condizioni per accedere a tale regime sono state create artificialmente dopo il 18 ottobre 2011.²⁰⁴

¹⁹⁷ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par. 1, let. b

¹⁹⁸ Circolare AGEA n. 2015 142 par. 12

¹⁹⁹ Circolare AGEA n. 2015 142 par. 12

²⁰⁰ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par.4

²⁰¹ Reg. (CE) 639/2014 art. 49, par.3, lett. c

²⁰² DM 18 novembre 2013 art.4

²⁰³ DM 18 novembre 2013 art. 7

²⁰⁴ Reg. (Ue) 1307/13 art. 61, par. 4



I pagamenti ottenuti in seguito all'adesione al regime dei piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti relativi al regime di pagamento di base e relativi al sostegno accoppiato.

Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori sono esonerati dal rispettare nella propria azienda quanto previsto per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente obbligatorie nel regime di pagamento di base²⁰⁵ e le regole di condizionalità che comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale.²⁰⁶

12.1 Modalità di adesione

“Due scadenze” di presentazione nel 2015: 15 giugno e 15 settembre 2015²⁰⁷

I piccoli agricoltori presentano la domanda di assegnazione dei nuovi titoli e la domanda di pagamento nel regime di pagamento di base entro il 15 giugno 2015 come tutti gli altri agricoltori.

L'AVEPA comunica la stima dell'importo del pagamento spettante all'agricoltore in base alla domanda unica presentata calcolata dall'AGEA Coordinamento, in tempo utile per permettere all'agricoltore di aderire al regime dei piccoli agricoltori²⁰⁸.

Gli agricoltori che intendano partecipare al regime per i piccoli agricoltori devono presentare una domanda aggiuntiva entro il 15 settembre 2015.

NON possono più ADERIRE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI benché rispettino i requisiti di accesso, gli agricoltori che:²⁰⁹

- non hanno presentato domanda di adesione al regime dei piccoli agricoltori entro la data del 15 settembre 2015, oppure
- si ritirino dal regime in data successiva; oppure
- che abbiano aderito al regime ma cedano permanentemente la loro azienda ad altro agricoltore per il sostegno previsto dall'art.19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

12.2 Procedure semplificate per gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori

Gli agricoltori che hanno aderito al regime dei piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni relative alla composizione strutturali.²¹⁰

A decorrere dall'anno di domanda 2016, la presentazione della domanda di pagamento nel regime dei piccoli agricoltori, prevedrà una procedura semplificata:²¹¹ la validazione del fascicolo aziendale, costituisce conferma della richiesta iniziale per ottenimento dell'aiuto.²¹²

²⁰⁵ Reg. (Ue) 1307/13 art. 61, par. 3

²⁰⁶ Reg. (Ue) 1306/13 art. 92

²⁰⁷ DM 18 novembre 2013 art.28, par. 3

²⁰⁸ Reg. (UE) 1307/2013, art. 62 par. 3 e DM 18 novembre 2014 , art. 28, par. 2

²⁰⁹ Reg. (UE) 1307/2013, art. 62 par. 1

²¹⁰ DM 1420 del 26 novembre 2015, art. 18, par. 1

²¹¹ Reg. (CE) 809/2014, art. 19

²¹² DM 1922 del 22 marzo 2015, art. 8



12.3 Modalità di ritiro

Le modalità per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori sono stabilite dall'AGEA Coordinamento.

12.4 Importo del pagamento

L'importo del pagamento annuale per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti che possono essere assegnati all'agricoltore nel 2015 nel regime di pagamento di base (compreso il pagamento greening e il pagamento giovane) e nel sostegno accoppiato, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore non aderente al regime dei piccoli agricoltori.²¹³

Per ciascun agricoltore è previsto un livello massimo di 1.250 euro/azienda. Tutti gli agricoltori possono partecipare al regime dei piccoli agricoltori, anche chi percepisce più di 1.250 euro, purché accetti un livello massimo di sostegno pari a 1.250 euro/azienda.

Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono gli importi dai massimali dei rispettivi pagamenti sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato. Quindi il regime per i piccoli agricoltori non assorbe una percentuale del massimale nazionale, perché il regime è sostitutivo degli altri pagamenti.

Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale. Il massimale nazionale passerà da 3.902 milioni di euro nel 2015 a 3.704 milioni di euro nel 2020²¹⁴, quindi la riduzione del pagamento per i piccoli agricoltori tra il 2015 e il 2020 sarà del 5%.

12.5 Condizioni particolari²¹⁵

Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli stessi:

- a. mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, dichiarati nel 2015;
- b. i diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime;
- c. i diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale;
- d. i diritti d'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori, non sono trasferibili, tranne il caso di successione effettiva o anticipata;
- e. gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

²¹³ DM 18 novembre 2014 art.29

²¹⁴ Reg. (UE) 1307/2013 all. II

²¹⁵ Reg. (UE) 1307/2013, art. 64



13. AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

L'aiuto erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto ed ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento 1306/2013 per quanto riguarda la condizionalità.

Per beneficiare degli aiuti è necessario presentare la domanda "UNICA" che deve essere riferita ad almeno 3 UBA per le misure: premi per il settore latte, per il settore carne bovina e settore ovi-caprino, ed ad almeno 5000 mq per il sostegno accoppiato previsto per gli altri settori.²¹⁶

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

L'articolo 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

L'articolo 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che, allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi richiesti per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 sono individuati dal richiedente e comunicati all'AVEPA, successivamente alla presentazione della domanda unica. A parziale modifica di quanto stabilito dal paragrafo 4.5 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, previste all'articolo 4(6) del DM 20 marzo 2015, possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa e comunque entro il 29 febbraio 2016.

13.1. Sostegno specifico per il settore latte

1) Bovini da latte

La quota pari al 17,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi **alle vacche da latte** ai produttori di latte per i capi:²¹⁷

- a. che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000
- e
- b. appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

²¹⁶ DM 6513 del 18 novembre 2014, art.19. par 5

²¹⁷ DM 1566 del 12 maggio 2015, art.5



- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

2) **Bovini da latte in zone montane**

La quota pari al 2,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata **per premi aggiuntivi alle vacche** associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui sopra sono escluse dai premi per il settore carne.

3) **Bufale di età superiori a 30 mesi**

La quota pari allo 0,96% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alle **bufale di età superiore ai trenta mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del reg. (CE) 853/2004 - *sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i*) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

In caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli per ciascuna azienda riferita al richiedente:

- dalla BDN



1. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a disposizione degli organismi pagatori):
 2. che le analisi siano state trasmesse all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
 3. i valori delle analisi siano nei limiti previsti:
 - che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
 - che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
 - che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
 - che, in caso di verifica con risultato negativo in uno delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

13.2. Sostegno specifico per il settore carne bovina

1) Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico

La quota pari al 9,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del 20% alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza.

Per il primo anno l'adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN).

2) Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione del 20% è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

3) Bovini macellati

- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità
- di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti



- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 12 mesi**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012**

La quota pari al 15,60% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti, o una maggiorazione del 50% per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

I capi che hanno beneficiato del premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" sono esclusi dai premi "Bovini macellati" e dai premi per il settore latte

La maggiorazione (non cumulabile) è aggiuntiva rispetto all'aiuto di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l'aiuto di base.

I capi ammessi all'aiuto sono quelli allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

13.3 Sostegno specifico per il settore ovi-caprino

1) Agnelle da rimonta

La quota pari al 2,21% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a. il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b. il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento è considerato raggiunto (allevamenti dichiarati indenni) nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.



La quota pari all'1,29% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

2) Capi ovini e caprini IGP macellati

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati e ammissibili.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

13.4. Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteolaginose

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del reg. (UE) 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

1) Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)

La quota pari al 2,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.



L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

- a. l'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b. per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.

Le colture di cui al comma precedente, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2) Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

La quota pari al 13,95% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3) Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

La quota pari al 3,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai. Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

4) Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

La quota pari al 2,75% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.



Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai. Le colture, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

13.5 Sostegno specifico per il settore riso

La quota pari al 5,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a riso.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del reg. (UE) 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

13.6. Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero

La quota pari al 4,01% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti di cui al comma precedente sono allegati alla domanda "UNICA".



Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del reg. (UE) 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

13.7. Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

La quota pari al 2,63% destinata al finanziamento del sostegno, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 15 giugno 2015, presso l'organismo di coordinamento, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto



interessato renda disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del reg. (UE) 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

13.8. Sostegno per il settore olio da oliva

1) Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria

La quota pari al 10,30% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

2) Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%

La quota pari al 3,10% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

3) Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità

La quota pari al 3,00% destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite.



14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda tutti gli agricoltori con sede legale in Veneto e che hanno costituito il fascicolo aziendale presso l'AVEPA. Tutte le domande vanno presentate esclusivamente per via informatica tramite la procedura resa disponibile dall'AVEPA: "Sistema domande di superficie" (SDS) nel seguente modo:

1) presso gli Sportelli unici agricoli: in base alla sede legale/domicilio per gli agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA. L'agricoltore deve fissare un appuntamento entro le ore 12:00 del giorno 10 giugno 2015 al fine della compilazione e registrazione della domanda: tale termine è stabilito per garantire a tutti gli utenti la compilazione e la registrazione della domanda nei termini previsti.

Lo Sportello unico agricolo per questi produttori svolge le seguenti attività:

- costituisce, aggiorna e mantiene il fascicolo aziendale,
 - costituisce, aggiorna e mantiene il fascicolo della domanda contenente tutti i documenti a supporto dei premi richiesti nella la stessa;
 - registra il piano culturale per la campagna 2015;
 - rende disponibile l'utilizzo dell'applicativo informatico per la compilazione e registrazione delle domande da parte dei produttori. Il produttore deve richiedere l'accesso tramite la procedura disponibile nel sito dell'AVEPA (www.avepa.it/applicativi).
- Sono disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda unica 2015 all'indirizzo: www.avepa.it/sds/documentazione. Si precisa che per la compilazione delle domande il richiedente non potrà usufruire della consulenza tecnica dei funzionari dello Sportello unico agricolo. In alternativa il produttore può compilare la domanda sul proprio computer dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale presso lo Sportello unico agricolo competente e richiesto l'accesso al SDS. La domanda stampata e firmata deve essere presentata allo Sportello unico agricolo per la successiva registrazione nei termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. La garanzia della registrazione entro il giorno di consegna viene riconosciuta solo per la presentazione della domanda presso lo Sportello unico agricolo entro le ore 12:00, la consegna in orari successivi potrebbe comportare la registrazione nel primo giorno lavorativo successivo;
- registra nell'applicativo la domanda e ne verifica la ricevibilità: non sono ricevibili le domande a) prive di CUAA, b) presentate oltre i termini regolamentari c) prive di firma del beneficiario;
 - interroga le banche dati dell'AVEPA e del SIAN per la consultazione dello stato di ciascuna pratica.

2) presso i Centri di assistenza agricola: per gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto.

Il CAA per questi produttori svolge le seguenti attività:

- tiene e conserva le scritture contabili;
- compila la domanda e la registra in applicativo;
- verifica la ricevibilità delle domande: non sono ricevibili le domande a) prive di CUAA, b) presentate oltre i termini regolamentari c) prive di firma del beneficiario;
- interroga le banche dati dell'AVEPA e del SIAN per la consultazione dello stato di ciascuna pratica;
- costituisce, aggiorna e mantiene il fascicolo aziendale;
- costituisce, aggiorna e mantiene il fascicolo della domanda contenente tutti i documenti a supporto dei premi richiesti nella la stessa.

Con la sottoscrizione del mandato, il produttore si impegna a:

- a. fornire allo Sportello o al CAA dati completi e veritieri;



- b. collaborare con lo Sportello o il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate, verificando la correttezza della fotointerpretazione delle superfici condotte e segnalando eventuali incongruenze del sistema georeferenziato GIS, consapevole di non potersi avvalere del legittimo affidamento in caso di sovra dichiarazioni delle superfici a premio;
- c. consentire l'attività di controllo dello Sportello o del CAA per quanto di propria competenza.

Con la sottoscrizione del mandato con il CAA il produttore lo abilita a ricevere:

- a) le anomalie riferite al fascicolo aziendale e a seguire le relative attività di risoluzione;
- b) le anomalie riferite alle pratiche registrate dal CAA e a seguire le relative attività di risoluzione;
- c) altre comunicazioni che il CAA si obbliga a far avere all'azienda stessa in particolar modo nel caso non indichi una PEC aziendale a cui trasmettere le comunicazioni;

Nel caso in cui il produttore si avvalga dello Sportello le comunicazioni di cui sopra avverranno a mezzo Albo ufficiale dell'AVEPA.

3) deroghe alla presentazione: in deroga al criterio generale che prevede che gli agricoltori con residenza (se persona fisica) o con sede legale (se persona giuridica) in Veneto debbano presentare la DAR e la DU all'AVEPA è possibile la presentazione delle stesse presso un organismo pagatore per le aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più organismi pagatori.

In tal caso le aziende possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché nella stessa sia presente almeno una UTE dell'azienda e previo preventivo assenso di entrambi gli organismi interessati e dell'AGEA Coordinamento.

L'istanza va inoltrata all'organismo pagatore competente per sede legale, all'organismo pagatore prescelto e all'AGEA. Al termine dell'istruttoria, l'AGEA provvede ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega all'organismo pagatore prescelto.

4) modalità di trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni

Le modalità di trasmissione da parte di soggetti esterni (aziende, professionisti, associazioni, enti pubblici, ecc.) di comunicazioni, istanze e dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti e delle attività amministrative di competenza dell'Agenzia sono disciplinate secondo quanto stabilito nell'Allegato A al decreto del Direttore n. 65 del 5 giugno 2015, disponibile nel portale dell'Agenzia nella pagina "Trasmissione di documenti" all'interno della sezione "Documenti".

Il seguente prospetto sintetico riassume le principali indicazioni in merito alle modalità di trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni, ma non è da considerarsi esaustivo rispetto a quanto indicato nell'Allegato A al decreto del Direttore n. 65 del 5 giugno 2015:

Tipo di supporto	Modalità di trasmissione	Comunicazioni	Istanze	Dichiarazioni	Data considerata per rispetto termine perentorio	Note
Cartaceo	A mano	SI	SI	SI	Registrazione a protocollo o repertorio	Attenzione alla data considerata per il rispetto del termine perentorio.
	Servizio postale (posta prioritaria)	SI	SI	SI	Registrazione a protocollo o repertorio	
	Servizio postale (raccomandata A/R)	SI	SI	SI	Spedizione	
	Corriere espresso	SI	SI	SI	Spedizione	
	Fax	SI	NO	SI	Spedizione	
Digitale	PEC	SI	SI	SI	Spedizione	Intestataria casella PEC. Firma digitale (ove necessaria). Non ammessa la



						scansione. Attenzione ai formati ammessi.
--	--	--	--	--	--	---

14.1. DOCUMENTO CONDIZIONALITA'

Ai fini del controllo condizionalità, l'agricoltore deve obbligatoriamente dichiarare gli atti e le norme alle quali è assoggetta la propria azienda, tramite la compilazione dell'apposito "documento condizionalità" del fascicolo aziendale.

A tali fine deve:

- a. accedere al fascicolo aziendale e visualizzare il documento condizionalità;
- b. selezionare dall'elenco completo dei CGO e delle BCAA, previsti dall'allegato 2 del regolamento (CE) 1306/2013, gli atti e le norme della condizionalità applicabili alla propria situazione aziendale.

Con la sottoscrizione del fascicolo aziendale l'agricoltore manifesta la sua condivisione e accettazione delle CGO e BCAA applicabili alla propria situazione aziendale. Per la campagna 2015 la scheda condizionalità è sottoscritta con la DU.

14.2 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE

Accertata l'identità dell'agricoltore e acquisita copia del documento d'identità valido, il CAA o il funzionario incaricato dello Sportello unico agricolo provvedono:

- 1) alla stampa della domanda;
- 2) alla verifica della presenza dell'indicazione del CUAA del richiedente;
- 3) alla verifica dell'avvenuta registrazione della domanda nel sistema informativo dell'AVEPA entro i termini previsti;
- 4) all'acquisizione, nel modulo della domanda, della firma del richiedente identificato mediante un documento di riconoscimento in corso di validità e con acquisizione di copia dello stesso;
- 5) all'apposizione nella prima pagina della domanda, del numero e della data di registrazione assegnato alla domanda dal SDS;
- 6) alla predisposizione del fascicolo di domanda completo di tutti i documenti necessari a supporto degli aiuti richiesti.

14.3. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA

L'agricoltore può presentare una sola domanda sul territorio italiano per gli aiuti diretti previsti dal regolamento (CE) n. 1307/2013, anche se riferita a più aziende.²¹⁸ Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo CUAA ad esclusione delle domande di modifica. In presenza di domande multiple il pagamento non può essere effettuato.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione delle domande, fa fede la data di registrazione nell'applicativo dell'AVEPA, qualora pervengano più domande si considera valida l'ultima registrata.

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda, specificando il tipo di domanda come di seguito esposto:

- Domanda iniziale
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014

²¹⁸ Reg. (UE) 809/2014 art. 12



- Domanda di correzione e di adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014
- Domanda di deroga all'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) 640/2014
- Domanda di ritiro di aiuti ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014
- Domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014
- Domanda di cessione di azienda ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014.

14.3.1. DU iniziale

Con la DU iniziale, è possibile richiedere:

- A) il pagamento di base e il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- B) il pagamento per i giovani agricoltori;
- C) il pagamento degli aiuti previsti per i pagamenti diretti accoppiati alla produzione in riferimento al sostegno specifico;
- D) l'assegnazione dei diritti d'aiuto;
- E) l'accesso alla riserva nazionale;
- F) l'adesione al regime del piccolo agricoltore.

La DU iniziale deve essere registrata entro e non oltre le **ore 23:59 del 15 giugno 2015²¹⁹**, quindi le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) **devono pervenire entro l'orario di apertura degli uffici dell'AVEPA** (dal lunedì al giovedì 8.30-17.00, venerdì 8.30-14.00).

14.3.1.1 DU iniziale - Presentazione tardiva²²⁰

La DU può essere presentata con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, la registrazione deve avvenire entro e non oltre il **10 luglio 2015**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e del 3% del valore dei titoli fissati dalla domanda stessa.

Le DU iniziali tardive protocollate oltre il **10 luglio 2015 ore 23:59 sono irricevibili.**²²¹

Nel caso in cui documenti giustificativi (es.: contratti.), siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto a cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra protocollata oltre il **10 luglio 2015 ore 23:59 rende irricevibile la specifica richiesta di aiuto per la quale la stessa documentazione è determinante.**

14.3.2. DU modifica alla domanda iniziale²²²

²¹⁹ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 12

²²⁰ Reg. (UE) 640/2014 art. 13

²²¹ Reg. (UE) 640/2014 art. 13

²²² Reg. (CE) 809/2014 art. 15



Dopo la scadenza del termine per la presentazione della DU iniziale è possibile presentare la DU di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Nella domanda di modifica è necessario indicare il numero della domanda precedentemente presentata.

La domanda di modifica può essere presentata solo ed esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) aggiungere singole particelle agricole non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie, anche associate alla prima assegnazione dei corrispondenti titoli all'aiuto;
- b) apportare modifiche riguardanti le destinazioni d'uso o regime di aiuto richiesto, in relazione alle particelle agricole già dichiarate nella domanda iniziale;
- c) apportare modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- d) modificare o aggiungere i codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ed ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- e) aggiungere la richiesta di accesso alla riserva nazionale.

La registrazione della DU di modifica alla domanda iniziale deve avvenire entro e non oltre **lunedì 15 giugno 2015 ore 23:59**.

Se le modifiche di cui sopra hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

La documentazione di cui sopra protocollata oltre il **10 luglio 2015 ore 23:59 rende irricevibile la specifica richiesta di aiuto per la quale la stessa documentazione è necessaria**.

14.3.2.1 DU modifica alla domanda iniziale²²³ - Presentazione tardiva

La registrazione di una DU di modifica, oltre il termine del 15 giugno 2015 ore 23:59 e entro e non oltre il **10 luglio 2015 ore 23:59** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e del 3% dei titoli fissati con la domanda stessa..

Le DU di modifica registrate oltre il termine del **10 luglio 2015 ore 23:59**, vale a dire oltre il termine ultimo per la registrazione tardiva della DU iniziale, **sono irricevibili**.

14.3.3 Richiesta di correzione ed adeguamento per errore palese

Una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario.²²⁴

I documenti giustificativi devono essere recapitati al seguente indirizzo PEC:

protocollo@cert.avepa.it

L'AVEPA effettua una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria dell'AVEPA le domande possono essere modificate a seguito di riconoscimento di errore palese purché il

²²³ reg. (CE) 1306/2014 art.13

²²⁴ Reg. (CE) 809/2014 art. 4



produttore si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

La richiesta di modifica a seguito di errore palese deve avvenire entro e non oltre il **10 giugno 2016 ore 23:59**.

14.3.4. Domanda di modifica e deroga all'applicazione di sanzioni amministrative²²⁵

Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'AVEPA che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'AVEPA non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

Le informazioni contenute nella DU di deroga all'applicazione delle sanzioni, hanno per effetto, l'adeguamento della domanda di aiuto a pagamento alla situazione reale.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 640/2014 può prevedere:

- 1) modifica di dati catastali;
- 2) qualsiasi altra modifica non contemplata nelle altre tipologie di domande di modifica ai fini della correzione di errori prettamente materiali che non comportano un aumento degli aiuti richiesti.

L'eventuale variazione delle coordinate bancarie o postali ai fini del pagamento della DU dovrà essere gestita tramite la procedura del fascicolo aziendale.

La registrazione in applicativo della DU eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni deve avvenire entro e non oltre il **1° settembre 2015 ore 23:59**.

Non sono autorizzate modifiche per le parti della domanda di aiuto in relazione alle quali sono state comunicate irregolarità.

Per quanto riguarda la comunicazione di irregolarità la data di comunicazione coincide con la data di registrazione delle irregolarità in SDS, individuate con specifici codici, nel quadro "Anomalie" del Sistema Informatico "Portalino - Foglio di calcolo SDS-DU" al quale i CAA e gli Sportelli unici agricoli hanno accesso. Nel caso di produttore che non presenti la domanda tramite il CAA la data di comunicazione dell'irregolarità coincide con la data di ricevimento della stessa da parte del beneficiario.

Nel caso in cui l'irregolarità sia accertata con il controllo in loco la data di comunicazione dell'irregolarità coincide con la data del verbale di controllo.

14.3.5. Domanda di ritiro della domanda di aiuto²²⁶

Con la comunicazione di ritiro della domanda di aiuto è possibile solo ed esclusivamente revocare totalmente o parzialmente la DU iniziale o la domanda di modifica.

Sono ammesse le seguenti revoche:

²²⁵ Reg. (UE) 640/2014 art. 15
²²⁶ Reg. (CE) 1306/2014 art. 3



- 1) cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale o di modifica ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche per la prima assegnazione dei diritti d'aiuto;
- 2) riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- 3) rinuncia alla richiesta di accesso alla riserva nazionale;
- 4) rinuncia alla richiesta dei regimi:
 - degli aiuti previsti dal titolo III del regolamento (CE) n. 1307/2013 in riferimento ai titoli all'aiuto;
 - degli aiuti previsti dall'art. 52, titolo IV del regolamento (CE) n. 1307/2013 in riferimento al sostegno accoppiato;
- 5) cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ed ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari.

La registrazione tramite applicativo della DU di ritiro parziale/totale della domanda ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1306/2014 deve avvenire entro e non oltre il **1° settembre 2015 ore 23:59**.

Non sono autorizzate ritiri totali o parziali per le parti della domanda di aiuto in relazione alle quali sono state comunicate irregolarità.

Nel caso in cui l'irregolarità sia accertata con il controllo in loco, la data di comunicazione dell'irregolarità coincide con la data del verbale di controllo.

La registrazione in applicativo della domanda di modifica a seguito forza maggiore e circostanze eccezionali deve avvenire **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi** e, comunque, entro e non oltre il **1° settembre 2015 ore 23:59**

Se è accertata la causa di forza maggiore l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali l'AVEPA ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

14.3.6. domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali ²²⁷

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, il richiedente può presentare domanda di modifica, indicando il numero della domanda oggetto di comunicazione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati per iscritto all'AVEPA, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, al seguente indirizzo:

protocollo@cert.avepa.it

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

²²⁷ Reg. (UE) 640/2014 art. 4



- a) decesso del titolare:
- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - 2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria;
nel caso di coeredi:
 - 3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:
- 1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - 2) atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario;
- c) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:
- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisca la totalità o parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore:
- 1) provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento.
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
- 1) Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del DPR 327/2001

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni alle fattispecie e) si intendono già effettuate alla BDN e verranno prese opportunamente in considerazione dall'AVEPA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda unica di pagamento.

La registrazione in applicativo della domanda di modifica a seguito di forza maggiore e circostanze eccezionali deve avvenire **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi** e, comunque, entro e non oltre il **1° settembre 2015 ore 23:59**

Se è accertata la causa di forza maggiore l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali l'AVEPA ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.



14.3.7. Domanda a seguito di cessione di azienda²²⁸

Di norma il pagamento della domanda viene riconosciuto all'agricoltore che conduce i terreni alla data del 15 maggio.

Se l'azienda viene ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

Non è erogato nessun aiuto anche qualora:

- una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto;
- un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio delle operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari.

Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente: in tal caso nessun aiuto è versato al cessionario.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato all'agricoltore cessionario se:

- l'agricoltore "cessionario", acquisisce a vario titolo un'azienda nella sua totalità da un altro agricoltore "cedente", successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DU;
- l'agricoltore "cessionario" presenta una specifica domanda di modifica per cessione dell'azienda per chiedere il pagamento dell'aiuto, ed è tenuto a informare l'AVEPA della cessione **entro 10 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione** inviando la documentazione probante al seguente indirizzo:

protocollo@cert.avepa.it

- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o sostegno.

La DU di modifica a seguito della cessione dell'azienda, deve essere compilata riportando le superfici dichiarate nelle singole tipologie di utilizzo nella DU iniziale o nell'ultima DU attiva del cedente o del *de cuius*.

La suddetta domanda di rettifica può essere presentata anche nel caso in cui avvenga una trasformazione da ditta individuale a società o viceversa.

La documentazione probante, per ciascun caso specifico viene di seguito riportata:

a) eredità:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di decesso del titolare ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- 2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria;

nel caso di coeredi:

- 3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;

b) acquisto, donazione e affitto:

- 1) copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- 2) copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente.

²²⁸ Reg. (CE) 809/2014 art. 8



La presentazione della domanda di modifica a seguito cessione di aziende deve avvenire entro e non oltre il **15 giugno 2015 ore 23:59**.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali l'AVEPA ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

La responsabilità, da un punto di vista della irrogazione di sanzioni, del rispetto degli impegni previsti dalle linee di aiuto attivate nella DU, ivi inclusa la condizionalità, viene attribuita al soggetto a cui verrà riconosciuto il diritto all'aiuto. Si ribadisce che eventuali infrazioni/irregolarità compiute nel periodo di gestione del cedente saranno amministrativamente attribuite al cessionario in sede di pagamento della DU.

14.4. DOMANDA DI PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI D'AIUTO (DAT)

I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 sono scaduti il 31 dicembre 2014.²²⁹

La DAT è presentata, congiuntamente alla DU, **entro il 15 giugno 2015**, dagli agricoltori con sede legale in Veneto che intendono richiedere i diritti d'aiuto previsti dal regime di pagamento di base.²³⁰

Il numero di diritti all'aiuto (titoli) assegnati a ciascun agricoltore nel 2015, è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto per il 2015²³¹ e che sono a **sua disposizione alla data del 15 maggio 2015**, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Gli agricoltori che possono presentare domanda per la prima assegnazione dei diritti sono già stati individuati a seguito della ricognizione preventiva, eseguita secondo le modalità previste dall'AGEA.

I termini e le modalità di presentazione delle DAT rispecchiano i termini e le modalità di presentazione della DU, la DAT è presentata congiuntamente alla DU.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione della DU iniziale è possibile presentare la DU di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Nella domanda di modifica è necessario indicare il numero della domanda precedentemente presentata.

La registrazione di una DU di modifica, oltre il termine del 15 Giugno 2015 ore 23:59 e entro e non oltre il **10 luglio 2015 ore 23:59** comporta una riduzione per giorno lavorativo di ritardo, dell'3% degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto.

Le DAT inserite nella DU di modifica registrate **oltre il termine del 10 luglio 2015** ore 23:59, vale a dire oltre il termine ultimo per la registrazione tardiva della DU iniziale, **sono irricevibili**.

14.5 DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (DAR)

²²⁹ Reg. (CE) 1307/2013, art. 21 par. 2

²³⁰ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 7

²³¹ Reg. (CE) 1307/2013, art. 24, par. 2



La DAR è presentata, congiuntamente alla DU, dagli agricoltori attivi con sede legale in Veneto di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni²³² che intendono richiedere l'accesso alla riserva nazionale; tuttavia la riserva è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani. I termini e le modalità di presentazione delle DAR rispecchiano i termini e le modalità di presentazione della DU, la DAR è presentata congiuntamente alla DU.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione della DU iniziale è possibile presentare la DU di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Nella domanda di modifica è necessario indicare il numero della domanda precedentemente presentata.

Le DU di modifica registrate **oltre il termine del 10 luglio 2015** ore 23:59, vale a dire oltre il termine ultimo per la registrazione tardiva della DU iniziale, **sono irricevibili**.

La DAR deve essere presentata entro e non oltre il **15 giugno 2015, ore 23:59**

15. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La DU è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 14, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 809/2014 e si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissato a 0,5 ettari (art. 7 DM 18 novembre 2014), la dimensione minima dell'appezzamento su cui si richiede un aiuto è pari a 200 mq.

15.1. Matrice prodotti interventi

L'indicazione dell'uso del suolo è condizione indispensabile per l'erogazione degli aiuti richiesti, pertanto l'agricoltore deve indicare il corretto codice di utilizzo del suolo corrispondente alla propria realtà aziendale indicata nella matrice prodotti/interventi pubblicata sul sito www.avepa.it ed indicarlo nella propria domanda.

La matrice prodotti/interventi contiene le informazioni relative alla destinazione produttiva (descrizione utilizzo, coltura e varietà) e l'indicazione dei prodotti ammissibili a ciascun intervento (regime di aiuto previsto).

15.1.2. Individuazione delle superfici e codici intervento

Per la richiesta degli aiuti previsti nella DU è necessario individuare gli appezzamenti che devono essere localizzabili e misurabili in fase di compilazione della scheda piano colturale in fascicolo aziendale.

La compatibilità dei diversi utilizzi dei terreni con le diverse linee di aiuto sono specificate nella matrice prodotti interventi pubblicata sul sito www.avepa.it.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

²³² DM 6513 del 18 novembre 2014, art.11. par 2



16.1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del d.lgs. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- pubbliche amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'AVEPA da utilizzare è la seguente:

protocollo@cert.avepa.it

16.2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, con decreto n. 143 del 6 agosto 2010 l'AVEPA ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza e definito i relativi termini di conclusione, che nel caso degli aiuti previsti dal Regime di pagamento unico fanno riferimento alla regolamentazione comunitaria.

Il procedimento amministrativo relativo a ciascuna domanda si intende avviato a decorrere dalla data di registrazione della domanda effettuata a cura del CAA o dello Sportello unico agricolo tramite il sistema informativo dell'AVEPA.

Il responsabile del procedimento domanda unica è il dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti.

a) Comunicazione di avvio di procedimento

Considerato l'elevato numero di soggetti destinatari, che renderebbe particolarmente gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione personale, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale on-line dell'AVEPA per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 15 luglio 2015, in considerazione del fatto che la regolamentazione comunitaria prevede la possibilità di presentare tardivamente la domanda entro il termine del 10 luglio 2015.



La comunicazione di avvio del procedimento contiene tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 8 della legge 241/1990. Con specifico riferimento alla data di presentazione dell'istanza ed altri eventuali dettagli relativi alla stessa, la comunicazione fa rinvio alla sezione "Aiuti di superficie" nel sito web istituzionale dell'AVEPA nella quale sarà reso disponibile l'elenco delle istanze presentate con i relativi riferimenti.

Per quanto riguarda i termini di conclusione del procedimento, invece, la comunicazione contiene l'indicazione che «*il procedimento si concluderà entro i termini previsti dal regolamento comunitario (CE) 1307/2013*».

A fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, unitamente all'elenco delle domande registrate.

b) **Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'AVEPA comunica ai beneficiari interessati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990. Nel caso in cui il numero dei soggetti destinatari, sia elevato e che quindi la comunicazione diverrebbe particolarmente gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è effettuata mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia per un periodo di 15 giorni. Per quanto riguarda le motivazioni del preavviso di rigetto per ciascuna domanda, la comunicazione fa rinvio alla sezione "Aiuti di superficie" nel sito web istituzionale dell'AVEPA nella quale sarà reso disponibile l'elenco delle istanze interessate.

A fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, unitamente all'elenco delle domande interessate.

Eventuali osservazioni relative ai motivi ostativi comunicati dall'AVEPA devono essere prodotte a firma del beneficiario della domanda, ancorché trasmesse per il tramite di un Centro di assistenza agricola. Il termine di 10 giorni previsto dalla legge 241/1990 per la presentazione di osservazioni da parte dei beneficiari è computato a decorrere dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo ufficiale.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni l'AVEPA darà conto nella motivazione del decreto di non ammissibilità totale o parziale che sarà approvato a conclusione del procedimento e dovrà essere comunicato ai beneficiari interessati secondo le seguenti modalità:

- a) comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari non renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; la comunicazione personale avviene tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), che risulta registrata nel fascicolo aziendale del beneficiario o in altro registro pubblico accessibile da parte dell'AVEPA. **In nessun caso si procederà a comunicazioni individuali a mezzo raccomandata A/R;**
- b) pubblicazione nell'**Albo ufficiale on-line** dell'Agenzia, per un periodo di 15 giorni, qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; in tal caso, a fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta approvazione del decreto di conclusione di non ammissibilità totale o parziale, unitamente all'elenco delle domande interessate.



Il provvedimento di non ammissibilità totale o parziale potrà essere impugnato dal beneficiario avanti l'autorità giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

c) **Conclusione del procedimento**

Entro i termini previsti dal regolamento (CE) n.1306/2013, l'AVEPA approva il decreto di conclusione del procedimento e, nel caso in cui il numero dei soggetti destinatari, sia elevato e che quindi la comunicazione diverrebbe particolarmente gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione è effettuata mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia per un periodo di 15 giorni. La comunicazione rinvia alla sezione "Aiuti di superficie" del sito web istituzionale dell'AVEPA nella quale sarà reso disponibile l'elenco delle domande.

A fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento, unitamente all'elenco delle domande interessate.

16.3. ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione degli aiuti diretti previsti nel presente Manuale è effettuata dall'Area tecnica pagamenti diretti. Ai fini dell'erogazione al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, successivamente alla liquidazione, l'aiuto deve essere autorizzato ed eseguito dai competenti uffici dell'AVEPA.

Ai fini della liquidazione degli aiuti il funzionario incaricato dell'istruttoria effettua le seguenti attività, relativamente agli aiuti gestiti per competenza, avvalendosi delle procedure del SDS:

- 1) verifica che per ogni regime di aiuto da liquidare siano stati effettuati tutti i relativi controlli amministrativi e in loco previsti;
- 2) provvede all'istruttoria delle domande e ne determina l'importo da liquidare in riferimento al regime di aiuto interessato;
- 3) predispose e sottoscrive il relativo verbale istruttorio.

Nel caso in cui l'istruttoria riguardi contestualmente più regimi di aiuto il verbale deve essere sottoscritto da ogni funzionario competente del regime di aiuto.

I responsabili delle posizioni organizzativa competenti per i relativi aiuti predispongono il provvedimento di approvazione dell'elenco di liquidazione e lo sottoscrivono unitamente all'elenco di liquidazione.

Il dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti approva il provvedimento di liquidazione delle domande e il relativo elenco al fine delle successive autorizzazioni.

16.4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della legge 27.12.2006, n. 296, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1663/1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."



Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nelle domande il codice IBAN, cosiddetto "*identificativo unico*", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la direttiva 2007/64/CE del 13.11.2007, applicata in Italia con legge 88/2009 e con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Nel quadro "*Modalità di pagamento*" delle domande, vengono visualizzati gli ultimi dati inseriti nel fascicolo aziendale in riferimento alle modalità di pagamento. Nel caso ci sia la necessità di apportare delle modifiche a questi ultimi, si dovrà utilizzare l'apposita procedura del fascicolo aziendale.

L'omessa indicazione nelle domande del codice IBAN, ai sensi di quanto disposto dalla sopra richiamata legge, determina l'impossibilità, per l'AVEPA, di adempiere all'obbligazione di pagamento entro i termini fissati dalla normativa comunitaria. L'assenza di corretto IBAN entro i termini di pagamento determina la decadenza totale della domanda, a prescindere dall'esito tecnico ad essa attribuita.

16.5. IMPORTI MINIMI PER LA LIQUIDAZIONE

Non sono corrisposti pagamenti diretti se l'importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere, in un dato anno civile, anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è:

- inferiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro, per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016;
- inferiore a 300,00 (trecento) euro, per le domande riferite agli anni 2017 e seguenti.²³³

Nel caso di importi richiesti di modesta entità, prossimi a quanto sopra indicato, l'AVEPA, al fine di evitare possibili recuperi minimali gravando di costi sia l'agricoltore che l'Amministrazione, procederà alla liquidazione solamente nel momento del calcolo dell'aiuto da corrispondere all'agricoltore, che ha superato la soglia minima.

16.6. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il regolamento (CE) n. 1306/2013 nell'articolo 11 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

Su queste basi le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alle domande di aiuto di cui al presente Manuale, vengono rese disponibili successivamente al pagamento, sul sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) per due anni a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo della domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (CE) n. 259/2008 del 18 marzo 2008 e s.m.i.

²³³ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 4



16.7. CERTIFICATO ANTIMAFIA

In base alle determinazioni del Ministero dell'Interno afferenti al d.lgs. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) è previsto che l'erogazione degli aiuti aventi importo totale superiore a 150.000,00 euro avvenga previa apposita richiesta di rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'AVEPA (uffici istruttori sede centrale/Sportello unico agricolo) alla Prefettura territorialmente competente.

L'AVEPA provvederà a raccogliere la dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi del beneficiario compilata come da istruzioni del Ministero dell'Interno (a seconda della tipologia dell'impresa: dal legale rappresentante, dal socio/i amministratore/i, dal titolare o dal direttore) e ad inoltrarla insieme alla visura camerale e alla modulistica prevista da ciascuna Prefettura. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Autorizzazione pagamenti dell'AVEPA - Sede centrale. Qualora l'agricoltore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 159/2011, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

16.8. SANZIONI E RIDUZIONI DEI PAGAMENTI

L'importo dei pagamenti è collegato al massimale nazionale per i pagamenti diretti per la campagna 2015, un eventuale sfioramento di tale importo corrisponderà a riduzioni proporzionali sull'importo da corrispondere all'agricoltore.

Una riduzione orizzontale degli importi degli aiuti dei pagamenti diretti deriva dall'applicazione della **disciplina finanziaria** per creare una riserva di fondi per gli interventi di crisi. Per assicurarsi che il bilancio europeo specifico venga rispettato, viene utilizzato lo strumento denominato disciplina finanziaria che riduce uniformemente i pagamenti del regime di pagamento unico in tutti gli Stati Membri. Il tasso della disciplina finanziaria viene normalmente fissato nel mese di novembre con apposito regolamento.

Il calcolo dell'aiuto parte dal presupposto che un titolo può essere pagato una volta sola per campagna. La dimensione del pagamento dipenderà da quanti titoli si usano e dall'importo di ognuno dei titoli detenuti.

Il titolo è caratterizzato da vari elementi, tra i quali l'importo e la superficie a cui è riferito. Il titolo sarà pagato nella misura proporzionale alla superficie eleggibile determinata in azienda a valle dei controlli dell'AVEPA.

Il pagamento riferito al greening verrà calcolato prendendo il numero dei titoli utilizzati moltiplicandolo per il tasso nazionale del greening. Il tasso di applicazione del greening sarà oggetto di riduzione in caso di accertato mancato rispetto nell'azienda del beneficiario.

Agli importi determinati sulle varie linee di aiuto attivate nella domanda dell'agricoltore si applicheranno, se del caso, le seguenti tipologie di sanzione:

- sanzione per sovra dichiarazione, ovvero quando l'agricoltore ha dichiarato a premio una superficie superiore a quella effettivamente determinata;
- sanzione per il ritardo della presentazione della domanda iniziale;
- sanzione per non aver dichiarato l'intera superficie aziendale;
- sanzione per mancato rispetto della condizionalità.

L'AVEPA può riconoscere il pagamento solo agli agricoltori che hanno dichiarato correttamente la superficie eleggibile ai premi e che rispettano gli impegni ad essi collegati.

Le riduzioni si applicheranno se:

- non sono state dichiarate tutte le superfici condotte;
- sono state dichiarate a premio delle superfici non eleggibili;



- non hanno rispettato le norme ecologiche del greening.

Nei casi di cause dovute a forza maggiore riconosciuta, le riduzioni riferite al mancato rispetto del greening potranno non essere applicate.

Le riduzioni per il mancato rispetto del greening possono portare alla perdita dell'intero importo greening della domanda unica: la dimensione della riduzione dipende dal tipo di impegno obbligatorio non rispettato e dalla gravità del mancato rispetto.

Il completo mancato rispetto della diversificazione comporta la perdita della metà dell'importo complessivo greening. L'AVEPA dimensiona la riduzione utilizzando quello che viene denominato tasso di scostamento.

ESEMPIO:

Un'azienda con 100 ha di seminativo deve prevedere in azienda 3 differenti colture per soddisfare l'impegno della diversificazione. Le sue colture sono:

- coltura 1 = 85 ha (coltura principale)
- coltura 2 = 9 ha
- coltura 3 = 6 ha

La coltura principale non deve superare il 75% dei terreni, ma utilizza 10 ha in più rispetto ai limiti previsti.

Tasso di scostamento diversificazione = superficie in eccesso rispetto al limite/superficie prevista per le altre colture: $(85-75) / (100 - 75) = 0,40$

Riduzione greening = 50% del terreno a seminativi X tasso di scostamento = $(100 \times 0,5) \times 0,40 = 20$ ha di riduzione

Questa riduzione comporterà un mancato pagamento del solo greening su 20 ha di questa azienda.

Analogo procedimento si applica nel caso in cui non viene rispettato l'impegno sulle EFA.

ESEMPIO:

Un'azienda con 100 ha di seminativo deve prevedere almeno il 5% di EFA: in sede di controllo si accerta la presenza di 4,5 ha EFA, quindi si determina un mancato rispetto per 0,5 ha di EFA.

Tasso di scostamento EFA = superficie in difetto rispetto al limite/superficie limite prevista: $(5-4,5) / (5) = 0,10$

Riduzione greening = 50% del terreno a seminativi X tasso di scostamento = $(100 \times 0,5) \times 0,10 = 5$ ha di riduzione

Questa riduzione comporterà un mancato pagamento del solo greening su 5 ha di questa azienda.

Se un agricoltore non rispetta questo impegno, l'AVEPA ridurrà l'area da utilizzare per il pagamento da inverdimento per un'area corrispondente all'area di pascolo permanente ove sia stato accertato il mancato rispetto della regola pascoli permanenti.

Le sanzioni vengono applicate se:

- la domanda è presentata in ritardo rispetto ai termini di presentazione;



- è stata effettuata una modifica in aumento dei premi richiesti presentando la domanda di modifica in ritardo rispetto ai termini di presentazione;
- la domanda non contiene tutte le superfici realmente condotte dal richiedente;
- la superficie dichiarata è marcatamente superiore alla superficie effettivamente determinata come eleggibile al premio richiesto;
- l'agricoltore fornisce false dichiarazioni in merito alla qualifica di giovane agricoltore;
- l'agricoltore non rispetta i vincoli della condizionalità.

Nel caso l'agricoltore non dichiara tutta la superficie aziendale le sanzioni dipendono da quanto rilevante è la differenza tra i terreni realmente condotti e quelli dichiarati in domanda.

Differenza tra le superfici dichiarate e quelle realmente condotte (come % del dichiarato)	Quota di sanzione applicata
Fino al 3 % dell'area determinata	Nessuna sanzione
Dal 3% fino al 20%	1%
Dal 20% al 50%	2%
Oltre il 50%	3%

Nel caso in cui l'agricoltore dichiara una superficie eleggibile superiore a quella effettivamente accertata, denominata superficie determinata, si genera una situazione in cui l'AVEPA può applicare una sanzione commisurata alla dimensione del tasso di scostamento accertato.

Il tasso di scostamento per sovra dichiarazione è pari a (superficie dichiarata – superficie determinata) / (superficie determinata).

Tasso di scostamento per sovra dichiarazione	Quota di sanzione applicata
Fino a 2 ha di sovra dichiarazione o fino al 3%	Nessuna sanzione
Oltre i 2 ha di sovra dichiarazione o dal 3% fino al 20%	Il doppio della superficie di sovra dichiarazione. Per esempio con una sovra dichiarazione di 1,5 ha l'AVEPA ridurrà il premio corrispondente per 1,5 ha sommato ad una sanzione corrispondente a 3 ha
Dal 20% al 50%	100 % (l'intero pagamento)
Oltre il 50%	Non si procede al pagamento per l'anno in corso più la sanzione triennale

Talvolta, come si desume dalla tabella qui sopra, la penalizzazione data dalla riduzione per mancato accertamento delle superfici sommata alla sanzione può essere superiore all'intero importo richiesto.

ESEMPIO:

Un'azienda dichiara 100 ha di seminativo ma ne vengono determinati 60 ha.

Tasso di scostamento per sovra dichiarazione = $(100 - 60) / (60) = 66,66 \%$

L'AVEPA non procederà ad alcun pagamento su questo premio ed inoltre il premio riferito alla superficie sovra dichiarata (100 - 60) sarà recuperato sulle domande degli anni successivi (fino al massimo di tre annualità, per questa viene anche soprannominata sanzione triennale) sia sul pagamento di base che su quello del giovane come pure sul greening.

La sanzione che viene applicata al beneficiario che produce false attestazioni per accedere all'aiuto del giovane agricoltore sarà pari al 20% dell'intero pagamento della domanda unica.



L'importo dei pagamenti di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquanta e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Per la determinazione degli importi massimi sui quali applicare le riduzioni, sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni soprascritte, si applica la clausola di elusione prevista nell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.²³⁴

17. DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO

Si intendono fornire dei chiarimenti circa le tipologie di provvedimenti di secondo grado potenzialmente adottabili dall'Agenzia in ordine a propri precedenti provvedimenti.

La decadenza, revoca ed annullamento sono provvedimenti che possono essere adottati dalla pubblica amministrazione in quanto espressione dell'autotutela decisoria propria di quest'ultima. In quanto tali, richiedono, per poter essere adottati, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (rispettivamente di decadenza, di revoca e di annullamento).

L'analisi che segue riguarda istituti di carattere generale.

Sono pertanto fatte salve normative di settore che dettino discipline specifiche e/o le previsioni contenute in fonti comunitarie direttamente applicabili.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di decadenza, revoca o annullamento con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 601 del 15.10.2008 e s.m.i.

17.1. DECADENZA

Rientrano nell'istituto giuridico della decadenza i provvedimenti di natura in senso lato sanzionatoria per la violazione da parte dell'interessato di adempimenti, oppure per il mancato esercizio di facoltà entro il termine indicato dalla legge. Per essere più precisi, si tratta di casi nei quali l'amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti, il provvedimento non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza vincolata di una violazione della legge.

In particolare, si tratta di situazioni che possono essere legate ad indebiti percepimenti (effettivi o potenziali) i cui elementi costitutivi possono collocarsi sia nella fase anteriore al provvedimento di attribuzione della sovvenzione, sia nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio.

A titolo esemplificativo possono rientrare nella casistica le seguenti ipotesi:

- a. accertamento, da parte della struttura competente dell'AVEPA (anche su segnalazione fornita da organismo delegato o altra Autorità competente) della mancanza originaria dei requisiti in capo al beneficiario, qualora tale mancanza sia dipesa da una condotta riferibile al beneficiario stesso;

²³⁴ DM 6513 del 18 novembre 2014, art. 5



- b. inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessori del contributo (es. mancata produzione di documenti entro i termini perentori eventualmente fissati dalla normativa, mancato rispetto di un vincolo di destinazione di un fondo, rifiuto da parte del beneficiario (o di chi ne fa le veci) all'effettuazione del controllo in loco);
- c. rinuncia da parte del beneficiario.

In ordine alla giurisdizione precisiamo quanto segue:

- 1) nell'ipotesi in cui il provvedimento di decadenza venga adottato per mancanza originaria dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria o comunque venga ad incidere sul primo segmento procedurale del procedimento di erogazione dei contributi (vedi esempi sub a), finalizzato alla verifica dei presupposti per la concessione del contributo, la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo.

In particolare è possibile, in via alternativa:

- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Es.:

- in seguito a controlli in loco si scopre che le particelle dichiarate non sono nella disponibilità del dichiarante;
 - in seguito a controlli svolti dopo il provvedimento attributivo del diritto a percepire le somme, si scopre la mancanza dei requisiti di moralità e professionalità dichiarati dal beneficiario, già ammesso al contributo.
- 2) nel caso in cui il provvedimento di secondo grado venga adottato a causa del mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, o comunque in seguito ad inadempienze o situazioni in cui i presupposti si verificano dopo la concessione del contributo (vedi esempi sub b) la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace territorialmente competente).

17.1.1 Procedimento amministrativo

La decadenza si configura come un procedimento amministrativo autonomo rispetto a quello di liquidazione degli aiuti descritto al precedente paragrafo 16.

La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza contiene tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 8 della legge 241/1990 ed è trasmessa personalmente a ciascun beneficiario attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC), registrata nel suo fascicolo aziendale o in altro registro pubblico accessibile da parte dell'AVEPA. **In nessun caso si procederà a comunicazioni individuali a mezzo raccomandata A/R.**

Nel caso in cui il numero dei soggetti destinatari, sia elevato e che quindi la comunicazione diverrebbe particolarmente gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza è effettuata mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia per un periodo di 15 giorni. Per quanto riguarda le motivazioni del preavviso di rigetto per ciascuna domanda, la comunicazione fa rinvio alla sezione "Aiuti di superficie" nel sito web istituzionale dell'AVEPA nella quale sarà reso disponibile l'elenco delle istanze interessate.



A fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, unitamente all'elenco delle domande interessate.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 241/1990, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza l'interessato può presentare memorie scritte e/o documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento l'interessato non abbia provveduto a presentare memorie scritte e/o documenti, l'AVEPA procede all'approvazione del decreto di decadenza. Nel caso di pubblicazione all'Albo ufficiale on-line, il predetto termine viene computato a decorrere dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il decreto di decadenza è comunicato all'interessato con le stesse modalità previste per la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. Anche in questo caso, a fini meramente informativi, l'AVEPA comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione del decreto di decadenza, unitamente all'elenco delle domande interessate.

17.2. REVOCA

Dalle ipotesi di decadenza sopra indicate deve essere tenuto distinto l'istituto della revoca.

L'art. 21 *quinquies*, comma 1 legge 241/1990 recita: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*.

La revoca viene adottata nel caso in cui il relativo atto risulti inficiato da vizi di merito (cioè da vizi diversi dalla incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere che danno luogo invece alla possibilità di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* legge 241/1990) sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Essa trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, qualora questo muti.

La revoca è dunque quel provvedimento con il quale la stessa P.A. elimina i propri precedenti atti che, senza essere illegittimi, presentino profili di inadeguatezza. Ovvero è l'atto discrezionale con il quale l'amministrazione fa cessare gli effetti che un precedente atto amministrativo ad efficacia durevole (cioè in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l'amministrazione provvede a verificarne la perdurante opportunità) deve ancora produrre al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico del momento (quindi per ragioni di opportunità), motivando adeguatamente la sua scelta.

Sono individuate tre specifiche situazioni:

1. sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
2. mutamento della situazione di fatto (c.d. revoca per sopravvenienza): tale situazione si verifica quando il provvedimento ha curato in modo ottimale l'interesse pubblico, ma con il trascorrere del tempo sono intervenute mutazioni dello stato di fatto, onde è divenuta inopportuna una statuizione all'origine adeguata;
3. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. revoca *ius poenitendi*): in questo caso la P.A. valuta nuovamente la stessa situazione già oggetto di ponderazione al momento



dell'emanazione del provvedimento pregresso e si ridetermina in ordine alla originaria valutazione.

In definitiva mentre l'annullamento d'ufficio è un provvedimento di secondo grado che l'Amministrazione adotta quando deve agire in autotutela in relazione ad un atto illegittimo, la revoca è un diverso provvedimento con il quale la stessa amministrazione elimina un atto (non illegittimo) ma inopportuno, cioè non più rispondente all'interesse pubblico (che nel frattempo è mutato).

Per tali tipologie di provvedimenti è ammissibile, alternativamente:

- a. il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.3. ANNULLAMENTO

L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità.

Oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi oggi delineati dall'articolo 21-octies della legge n. 241/1990, il quale dispone: *"è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza."*

L'annullamento d'ufficio è previsto dall'art. 21 nonies l. 241/1990. Esso così recita: *" 1.// provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*.

Per procedere all'annullamento la P.A. provvede quindi a verificare:

- a. la presenza di uno dei vizi di legittimità del provvedimento (incompetenza relativa, violazione di legge, eccesso di potere);
- b. la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- c. il rispetto di un termine finale ragionevole.

Per tali tipologie di provvedimenti è ammissibile, alternativamente:

- a. il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.3.1. Annullamento ex art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 30.12.2004

Una particolare fattispecie di annullamento d'ufficio è disciplinata dall'art. 1, comma 136 della legge n. 311 del 30.12.2004.



La prima parte del comma 136 citato stabilisce: "Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso".

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai casi in cui l'atto di annullamento rinvienga il suo fondamento nella finalità *ex lege* di interesse pubblico di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di salvaguardare la posizione dei soggetti privati per la quale la giurisprudenza richiede l'attualità dell'interesse pubblico perseguito ed una comparazione degli interessi subisce un'attenuazione qualora, come nella specie, il potere di autoannullamento trovi la sua fonte nell'art. 1, comma 136, della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311.

L'inciso "può sempre essere disposto" usato dal comma 136 non dovrà tuttavia essere interpretato disgiuntamente dal principio di ragionevolezza, destinato a segnare il limite temporale massimo all'annullamento d'ufficio dell'atto. Tuttavia la finalità di conseguire risparmi o minori oneri finanziari consentirà una maggiore elasticità nel valutare il decorso del tempo.

17.3.2. Riforme introdotte con l'art. 59 legge 69/2009 e art. 11 d.lgs. 104/2010

Per completezza, ricordiamo che l'art. 59 della l. 69/2009, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2007, ha disciplinato l'ipotesi della *translatio iudicii* nel rapporto tra diversi ordini giurisdizionali (ad esempio tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario).

Ai sensi di detta disposizione, nel caso di sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione, le parti interessate, entro tre mesi dal passato in giudicato della pronuncia stessa, potranno proporre la domanda davanti al Giudice indicato come dotato di giurisdizione. In tal caso, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il Giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio.

Analoga previsione si rinviene nell'art. 11 d.lgs. 104/2010 secondo la quale il Giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il Giudice nazionale che ne è fornito. Quando la giurisdizione è declinata dal Giudice amministrativo in favore di altro Giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al Giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

17.4. INDIVIDUAZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE TRATTENUTI

L'Area tecnica pagamenti diretti è competente ai fini dell'individuazione di importi indebitamente trattenuti.

17.5. INDIVIDUAZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE LIQUIDATI

L'Area tecnica pagamenti diretti è responsabile dell'avvio del procedimento di individuazione dei debiti in riferimento agli aiuti gestiti e alla conseguente iscrizione nel registro dei debitori dell'AVEPA.

Le modalità di gestione dei debiti sono disciplinate con decreto n. 601 del 15 ottobre 2008 e s.m.i. di adozione della procedura operativa del registro debitori.



18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito la principale normativa di riferimento applicabile al presente Manuale:

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- **Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- **Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- **Regolamento delegato (UE) N. 1001/2014 della Commissione del 18 luglio 2014** che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

NORMATIVA NAZIONALE

- **Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014** che da disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;



- **Decreto n. 162 del 12 gennaio 2015** relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- **Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015** che da disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- **Decreto n. 1922 del 20/03/2015** di ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

DISPOSIZIONI AGEA

- **Circolare AGEA ACIU.2014. 702 del 31 ottobre 2014**
Artt. 43 e ss. del reg. (UE) 1307/2013 e art. 40 del reg. (UE) 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale
- **Circolare AGEA ACIU.2014. 812 del 16 dicembre 2014** addendum n.1 alla Circolare AGEA n. ACIU.2014 del 31 ottobre 2014
- **Circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015**
Riforma della politica agricola comune 2015-2020. Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva
- **Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015**
Riforma della politica agricola comune 2015-2020. Agricoltore in attività
- **Circolare AGEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015**
Riforma della politica agricola comune – DM 12 gennaio 2015, n. 162. Relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 Piano di coltivazione.
- **Circolare AGEA ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015**
Riforma della politica agricola comune – Reg. UE n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per ala campagna 2015
- **Circolare AGEA ACIU.2015.278 del 05 giugno 2015**
Riforma della politica agricola comune – Reg. UE n. 1307/2013 art. 52.
Sostegno accoppiato facoltativo

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Nel documento - Informativa al trattamento dei dati personali – pubblicato sul sito www.avepa.it, si illustra come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.